



REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	6
Articolo 1 - Ambito di applicazione	6
Articolo 2 – Definizioni	6
Articolo 3 - Principali riferimenti normativi	7
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUCCESSIVE	8
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	8
Articolo 4 - Sistema Informativo Demanio – SID	8
Articolo 5 - Sportello Unico Amministrativo - SUAMS	8
CAPO II - PROCEDIMENTO AVVIATO SU ISTANZA DI PARTE	9
Articolo 6 - Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del rilascio di concessioni demaniali marittime	9
Articolo 7 - Modelli di domanda, allegati, spese di istruttoria e bollo	9
Articolo 8 - Termini di conclusione del procedimento	10
Articolo 9 - Domanda per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell’articolo 36 Cod. Nav.	11
Articolo 10 - Domanda per rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 18 della legge 84/94.	11
Articolo 11 - Domanda per rilascio di concessione demaniale marittima con finalità diportistiche (dPR 509/97)	11
Articolo 12 - Domanda per rilascio concessione di depositi costieri, oleodotti e opere connesse, nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti	12
CAPO III - ISTRUTTORIA E RILASCIO CONCESSIONE	12
Articolo 13 - Fasi dell’istruttoria	12
Articolo 14 - Accertamenti preliminari	13
Articolo 15 - Valutazione della domanda	13
Articolo 16 - Divieto di abuso di posizione dominante	14
Articolo 17 - Pubblicazione dell’avviso.....	14
Articolo 18 - Valutazione di osservazioni <i>ad opponendum</i>	15
Articolo 19 - Procedura comparativa delle istanze concorrenti ai sensi dell’art. 37 Cod. Nav.....	15
Articolo 20 - Indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14- <i>bis</i> legge 241/90 e art. 5, c. 5- <i>bis</i> della legge 84/94.....	15



Articolo 21 - Acquisizione del parere della Commissione consultiva	16
Articolo 22 - Acquisizione del parere/adozione delibera del Comitato di gestione	16
Articolo 23 - Verifica del possesso dei requisiti	16
Articolo 24 - Richiesta degli adempimenti ai fini del rilascio della concessione.	17
Articolo 25 - Rilascio della concessione.....	17
Articolo 26 - Consegna del bene demaniale	17
Articolo 27 - Domanda per anticipata occupazione di zone demaniali	18
Articolo 28 - Occupazioni temporanee	18
CAPO IV - PROCEDIMENTO AVVIATO SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE	19
Articolo 29 - Bando di gara.....	19
Articolo 30 - Procedura negoziata	20
Articolo 31 - Accordi sostitutivi.....	20
Articolo 32 - Utilizzazione di zone demaniali marittime per aree di cantiere funzionalmente connesse alla realizzazione di opere pubbliche in ambito portuale.....	20
Articolo 33 - Utilizzazione di beni demaniali marittimi funzionali allo svolgimento di servizi di interesse generale e altri servizi portuali affidati dall'AdSP	21
CAPO V - VICENDE SUCCESSIVE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE	21
Articolo 34 - Verifica dell'esecuzione del contratto	21
Articolo 35 - Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione.....	21
Articolo 36 - Domanda di subingresso nella concessione	23
Articolo 37 - Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.....	24
Articolo 38 - Modificazione del controllo della società concessionaria	24
Articolo 39 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione	24
Articolo 40 - Domanda di rinnovo della concessione	26
TITOLO III - ONERI DEL CONCESSIONARIO.....	28
Articolo 41 - Manutenzione delle pertinenze e delle opere fisse	28
Articolo 42 - Interventi di manutenzione ordinaria.....	29
Articolo 43- Interventi di manutenzione straordinaria	29
Articolo 44 - Rispetto della normativa fiscale	30
Articolo 45 - Rispetto della normativa edilizia	30
Articolo 46 - Rispetto della normativa ambientale	30



Articolo 47 - Rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro	31
Articolo 48 - Rispetto della normativa antincendio.....	31
Articolo 49 - Adempimenti di natura catastale	31
TITOLO IV - DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI, DELLA CAUZIONE, DELL'ASSICURAZIONE DELLE PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME E DELLA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE.....	32
CAPO I - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CANONI	32
Articolo 50 - Canoni per le concessioni ex art. 36 Cod. Nav.	32
Articolo 51 - Canoni per le concessioni ex art. 18 legge 84/94	32
Articolo 52 - Canone per occupazioni temporanee	34
Articolo 53 - Canone minimo	34
Articolo 54 - Aggiornamento annuale delle tariffe	35
Articolo 55 - Calcolo delle superfici di fabbricati, manufatti ed impianti ai fini della determinazione dei canoni	35
Articolo 56 - Tipologia delle opere	35
Articolo 57 - Riduzioni del canone	36
Articolo 58 - Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone.....	37
Articolo 59 - Riduzioni per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione ovvero di strutture di difficile rimozione funzionali all'utilizzo del demanio marittimo.	39
Articolo 60 - Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'AdSP, dallo Stato e da altri Enti pubblici.....	40
Articolo 61 - Riduzione del canone in conseguenza di interventi di manutenzione straordinaria e/o di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari.....	41
Articolo 62 - Riduzione del canone in conseguenza di investimenti per certificazione ambientale effettuati da parte dei concessionari	43
Articolo 63 - Riscontro agli investimenti	43
Articolo 64 - Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità	43
Articolo 65 - Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento	44
Articolo 66 - Rateizzazioni e dilazioni	45
Articolo 67 - Cauzione.....	45
Articolo 68 - Garanzie di tipo fidejussorio ex art. 18 c. 3 lett. g) punto 1) Legge 84/94	46
Articolo 69 - Assicurazione delle pertinenze e impianti	47



Articolo 70 - Assicurazione per responsabilità civile	48
TITOLO V - DURATA, CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	49
Articolo 71 - Durata della concessione	49
Articolo 72 - Cessazione della concessione	49
Articolo 73 - Devoluzione o demolizione delle opere	49
Articolo 74 - Avvicendamento di concessionari demaniali ex art. 18 legge 84/94	50
Articolo 75- Rinuncia alla concessione	51
Articolo 76 - Decadenza dalla concessione	51
Articolo 77 -Revoca della concessione	52
TITOLO VI - UTILIZZAZIONE DIFFORME DAL TITOLO CONCESSORIO E ABUSIVA OCCUPAZIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI	54
Articolo 78 - Indennizzi e procedure ingiuntive	54
TITOLO VII – REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL DEMANIO MARITTIMO	55
Articolo 79 - Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ai sensi dell’art. 55 Cod. Nav.....	55
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	56
Articolo 80 - Responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo.....	56
Articolo 81 - Rapporti con l’utenza	56
Articolo 82 - Trattamento dei dati personali.....	56
Articolo 83 - Dergoghe al Regolamento.....	56
Articolo 84 - Disposizioni transitorie.....	56
Articolo 85 - Modifiche.....	57
Articolo 86 - Rinvio.....	57
Articolo 87 - Pubblicazione ed entrata in vigore	57
ANNESSO – Principale normativa di riferimento.....	58

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del Codice della navigazione e all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla determinazione dei relativi canoni demaniali, nonché agli ulteriori procedimenti connessi all'amministrazione del demanio marittimo in relazione all'ambito territoriale di cui al comma 2.
2. L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è costituito dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) *Autorità/AdSP/Autorità concedente*: l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come successivamente novellato dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
 - b) *Ministero*: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) *Legge 84/94*: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) *Legge 241/90*: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) *Cod. Nav.*: il Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e integrazioni;
 - f) *Reg. Cod. Nav.*: il Regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) *Linee Guida*: le "Linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202", adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2023, n. 110;
 - h) *Beni demaniali*: i beni di cui agli articoli 28 e 29 del Cod. Nav.;
 - i) *Circoscrizione territoriale*: la circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;
 - j) *Ambito portuale*: l'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 84/94;
 - k) *Concessione*: il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 36 Cod. Nav. e all'articolo 18 della legge 84/94;
 - l) *Canone*: corrispettivo dell'uso di un bene demaniale marittimo, costituente un prezzo pubblico calcolato in base a criteri stabiliti dalla legge, a norma dell'articolo 39 Cod. Nav.;
 - m) *Piano regolatore portuale*: il Piano di cui all'articolo 5 della legge 84/94;
 - n) *SID*: il Sistema informativo del demanio marittimo di cui all'articolo 104, comma 1, lett. qq) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recepito nella Convenzione datata 23.09.2002;
 - o) *ZES*: Zona economica speciale, quale disciplinata dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 con cui è stato adottato il Regolamento recante l'istituzione di Zone economiche speciali e dal successivo decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il



Mezzogiorno – ZES Unica;

- p) *SUAMS*: lo Sportello Unico Amministrativo del Mare di Sardegna, istituito ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 84/94.

Articolo 3 - Principali riferimenti normativi

1. Oltre a quanto riportato al precedente articolo, la principale normativa di riferimento è indicata nell'ANNESSO al presente Regolamento che reca attuazione della stessa e vi si conforma.



TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUCCESSIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Sistema Informativo Demanio – SID

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94, si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo Demanio - SID
2. Nel caso vengano accertate incoerenze della dividente demaniale come riportata nel SID, l'Autorità ne darà immediata comunicazione al Ministero, ai fini delle verifiche tecniche necessarie all'esatta individuazione della linea di confine demaniale, nonché, per conoscenza, anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Articolo 5 - Sportello Unico Amministrativo - SUAMS

1. Ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 84/94, le istanze connesse all'amministrazione del demanio marittimo ricadente nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità devono essere inoltrate esclusivamente tramite lo SUAMS, accessibile dalla homepage del sito internet istituzionale: www.asdpmaredisardegna.it.
2. Fanno eccezione le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 28, comma 5 del presente Regolamento, che dovranno essere inviate alla PEC istituzionale dell'Autorità (adsp@pec.asdpmaredisardegna.it).
3. La presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni attraverso modalità diverse, trattandosi di un servizio digitale della pubblica amministrazione, determina l'irricevibilità delle stesse e non comporta in ogni caso l'avvio del relativo procedimento.
4. Le istanze a qualsiasi titolo devono essere presentate in ossequio a quanto stabilito nel presente Regolamento e secondo le indicazioni presenti nella Sezione "Modulistica" dello SUAMS, presso cui sono altresì fornite istruzioni mediante un apposito manuale.
5. L'istanza di autorizzazione unica ZES che preveda l'acquisizione di concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso di zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime rientranti nella circoscrizione dell'AdSP dovrà essere presentata presso lo sportello unico digitale "SUD-ZES" istituito presso la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'implementazione del relativo procedimento in conformità al "Decreto Sud" (decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito in legge 13 novembre 2023, n. 162). Possono essere inserite nello SUD-ZES solo istanze per le quali sia già avvenuta una procedura concorrenziale nelle forme dei successivi articoli.



CAPO II - PROCEDIMENTO AVVIATO SU ISTANZA DI PARTE

Articolo 6 - Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del rilascio di concessioni demaniali marittime

1. Le domande per il rilascio della concessione demaniale possono essere presentate dagli operatori economici individuati all'art. 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023, di cui all'ALLEGATO N. 1, in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.
2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 (causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura);
 - b) art. 53, c. 16 ter, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
 - c) legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - d) art. 67 D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
3. Non saranno ammessi a presentare istanza i soggetti nei confronti dei quali, nel quinquennio antecedente la presentazione dell'istanza, sia stata dichiarata la decadenza da una concessione demaniale marittima o che abbiano situazioni debitorie nei confronti dell'AdSP derivanti da rapporti pregressi, non solo concessori.
4. Ai bandi e agli avvisi si applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dalla legge 84/94, le disposizioni di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023.
5. L'istante dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei suddetti requisiti mediante compilazione e sottoscrizione del Modello A, di cui all'ALLEGATO N. 2 e Modello B, di cui all'ALLEGATO N. 3, da allegare alla domanda.
6. Le domande per il rilascio della concessione demaniale ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94 possono essere presentate da soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/94 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione.
7. I requisiti saranno verificati d'ufficio e, qualora il richiedente risultasse non in regola e non procedesse alla regolarizzazione nei termini assegnati dalla AdSP, l'Autorità assumerà le conseguenti decisioni di legge.
8. Il richiedente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari (c.d. avvalimento) per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale o per migliorare la propria offerta, con le modalità di cui all'ALLEGATO N. 4.

Articolo 7 - Modelli di domanda, allegati, spese di istruttoria e bollo

1. In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. e) della legge 84/94, ai fini delle richieste inerenti all'utilizzo del demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 05.08.2009:

Modello D1	Domanda di rilascio di concessione ex art. 36 Cod. Nav. e art. 18 legge 84/94 - Richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ex art. 34 Cod. Nav.
Modello D2	Domanda di rinnovo concessione ex art. 36 Cod. Nav. e art. 18 legge 84/94
Modello D3	Domanda di variazione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., al contenuto



	della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni
Modello D4	Domanda di subingresso ex art. 46 Cod. Nav.
Modello D5	Domanda di anticipata occupazione ex art. 38 Cod. Nav.
Modello D6	Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ex art. 45 bis Cod. Nav.
Modello D7	Nuove opere in prossimità del demanio marittimo ex art. 55 Cod. Nav.
Modello D8	Rinuncia alla concessione

2. I modelli, l'applicativo software per la loro compilazione (Do.Ri.) e le relative istruzioni sono consultabili direttamente dal sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it - sezione: SID – Il Portale del mare.
3. Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e di assolvimento dell'imposta di bollo, come determinate e con le modalità indicante nell'ALLEGATO N. 5.
5. Alla domanda redatta secondo le suindicate modalità dovrà essere allegata la documentazione indicata negli Allegati al presente Regolamento in merito alla corrispondente procedura.
6. Il piano economico finanziario da allegare alle domande che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività deve essere asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
7. Le domande, le autocertificazioni e le relazioni da sottoscrivere da parte del richiedente/concessionario dovranno essere firmate digitalmente dal titolare, dal legale rappresentante o da un soggetto munito dei relativi poteri, come da procura risultante dal Registro Imprese, del quale deve essere allegata la copia del documento di identità.
8. Gli elaborati tecnici dovranno essere redatti secondo le indicazioni dell'ALLEGATO N. 6.
9. Resta inteso che, laddove ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria della pratica, potranno essere richieste integrazioni in relazione a specifici casi.
10. Ai fini della compilazione dei predetti Modelli D, si specifica quanto segue:
 - a) per la presentazione dei Modelli dal D1 al D4, il richiedente dovrà produrre il file in formato XML generato dal Sistema oltre che la relativa stampa ufficiale - riconoscibile dalla codifica di 32 caratteri alfanumerici apposta in calce; la mancanza di detta codifica comporta l'impossibilità, da parte del Sistema SID, della validazione del Modello, con conseguente necessità di integrazione;
 - b) la compilazione del Modello D3 prevede, previa richiesta del concessionario, la consegna al Concessionario, da parte dell'AdSP, del file in formato XML - estratto dal SID attraverso il sottomenù "Export dati concessione" della "Gestione concessione/Autorizzazione suppletiva" del menù "Pratiche" del SID - contenente i dati di IMPORT della concessione originaria; qualora per motivi di carattere tecnico/informatico, non fosse possibile produrre detto file XML, il Modello D3 dovrà essere sostituito da nuovo Modello D1 comprensivo delle variazioni richieste.

Articolo 8 - Termini di conclusione del procedimento

1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo sono individuati nell'ALLEGATO N. 7 del presente Regolamento.
2. I termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi



per una sola volta, per un tempo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. In tal caso la sospensione inizia con la richiesta di integrazione documentale e i termini riprendono nel momento in cui l'interessato produce quanto richiesto.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio ai termini di cui alla disciplina generale della legge n. 241/90 se non è previsto un termine diverso da specifiche leggi di settore. Si rinvia, altresì, alle specifiche cause di sospensione ed interruzione dei termini previste dalla legge n. 241/90.

Articolo 9 - Domanda per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav.

1. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda all'AdSP.
2. La domanda di concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello D1, trasmessa attraverso il SUA e corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 8.
3. L'Autorità ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione, qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
4. Relativamente alle istanze per il rilascio di concessioni turistico-ricreative l'assegnazione dovrà, comunque, avvenire mediante bando di gara ai sensi del successivo articolo 29 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Domanda per rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94.

1. L'Autorità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, dà in concessione, ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94, le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'AdSP la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
2. La domanda di concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello D1, trasmessa attraverso il SUA e corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 9.
3. Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 legge 84/94 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.
4. L'Autorità ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione, qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Articolo 11 - Domanda per rilascio di concessione demaniale marittima con finalità diportistiche (dPR 509/97)



1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per la costruzione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, deve presentare domanda corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 10.
2. L'Autorità ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione, qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Articolo 12 - Domanda per rilascio concessione di depositi costieri, oleodotti e opere connesse, nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti

1. Nel caso di istanza di concessione riguardante la realizzazione/ampliamento di depositi costieri, oleodotti, impianti bunker ed opere connesse che necessitino di autorizzazione ex articolo 52 Cod. Nav. nonché di impianti di distribuzione carburanti, l'istruttoria deve essere estesa anche alla Capitaneria di Porto competente per circoscrizione portuale, al Comando provinciale Vigili del Fuoco ed al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche- Ufficio opere marittime, che dovranno esprimersi, ognuno per quanto di competenza, in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza ex articoli 46, 47, 48 e 49 Reg. Cod. Nav.
2. Resta fermo quanto stabilito dalla Circolari del Ministero n. 09, prot. n. 6/5212, Class. A.2.50, in data 18.11.2005 c n. 52 prot. n. MIT/PORTI/9273 in data 10.07.2012 per quanto attinente alla liberalizzazione delle attività del settore energetico e la semplificazione dei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35. L'atto di concessione dovrà contenere apposita clausola concernente l'obbligo di collaudo ex articolo 48 Reg. Cod. Nav. da effettuarsi prima della messa in esercizio dell'impianto, che dovrà essere richiesto dal concessionario, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

CAPO III - ISTRUTTORIA E RILASCIO CONCESSIONE

Articolo 13 - Fasi dell'istruttoria

1. L'istruttoria per il rilascio dei titoli concessori di cui all'art. 36 Cod. Nav. e all'art. 18 della legge 84/94 su istanza di parte si articola nelle seguenti fasi:
 - a) ricezione della domanda e accertamenti preliminari;
 - b) avvio del procedimento;
 - c) valutazione della domanda;
 - d) pubblicazione dell'avviso / rigetto della domanda;
 - e) valutazione di osservazioni *ad opponendum* (eventuale);
 - f) avvio della procedura comparativa delle istanze concorrenti (eventuale);
 - g) avvio di una conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 5 – C. 5/bis della legge 84/94, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima;
 - h) acquisizione parere della Commissione consultiva (eventuale);
 - i) acquisizione parere/emanazione delibera del Comitato di gestione;
 - j) verifica dei requisiti in possesso del richiedente
 - k) accoglimento / rigetto dell'istanza;
 - l) richiesta degli adempimenti ai fini del rilascio della concessione;
 - m) stipula della concessione;



n) consegna del bene demaniale.

Articolo 14 - Accertamenti preliminari

1. Una volta ricevuta la richiesta, se si ravvisa la manifesta irricevibilità, improcedibilità, infondatezza dell'istanza o inammissibilità, il procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, viene concluso mediante un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Le istanze non corredate dal Modello ministeriale "D" corrispondente, sono ritenute improcedibili ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.
3. Qualora le istanze risultino ammissibili, l'Autorità comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento con le modalità previste dagli artt. 7 e ss. della legge 241/90.
4. Per le istanze ammissibili, ma carenti rispetto alla documentazione prescritta dal presente Regolamento, l'Autorità procederà ad invitare il richiedente a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende respinta.
5. Nelle more dell'integrazione della domanda, i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa.
6. L'integrazione documentale viene richiesta dall'Autorità una sola volta.
7. Qualora, a seguito dell'integrazione documentale, la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il suindicato termine, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90, respinge la domanda ed il relativo procedimento viene archiviato.
8. In ogni caso non si dà luogo all'istruttoria di domande incomplete.
9. Non rientrano nelle difformità le anomalie (errori tecnici) riscontrate dal SID in sede di acquisizione del Modello di domanda, ai fini dell'avvio del procedimento. Dette anomalie devono essere comunque eliminate, laddove possibile anche in relazione alle procedure SID, prima della pubblicazione del relativo avviso.

Articolo 15 - Valutazione della domanda

1. Per le richieste complete si procede all'acquisizione del parere ex art. 12 Reg. Cod. Nav. da parte delle Direzioni tecniche dell'AdSP sotto il profilo tecnico, di sostenibilità e di impatto ambientale della proposta progettuale. Ove necessario e/o opportuno, si procede all'acquisizione del parere da parte delle altre Direzioni, ciascuna per la parte di propria competenza.
2. L'Adsp valuta, inoltre, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore, nonché degli aspetti relativi ad un'eventuale distorsione della concorrenza di cui al successivo articolo 16 del presente Regolamento. Sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.
3. Per le istanze concernenti concessioni portuali ex art. 18 della legge 84/94, si procede:
 - a) all'acquisizione del parere del Ministero circa la coerenza delle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore; il Ministero si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'Autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere;
 - b) all'acquisizione del parere della Direzione Occupazione e Impresa dell'AdSP in riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente e del piano operativo dell'impresa ex art. 16 legge 84/94.



4. Ove risulti necessario ai fini istruttori, si procede all'acquisizione di pareri anche di altri Enti ed Amministrazioni su peculiari aspetti mediante l'indizione, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., di una Conferenza di Servizi istruttoria al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o una Conferenza di Servizi preliminare, anche su impulso del privato, per verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso (pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati).
5. Le domande che non risultino accoglibili saranno respinte dall'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90.

Articolo 16 - Divieto di abuso di posizione dominante

1. Nel rispetto dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Autorità, al fine di evitare indebite concentrazioni demaniali in favore di un solo operatore economico, si riserva di non assentire concessioni in numero o di ampiezza tale da impedire o limitare l'accesso al mercato delle operazioni e dei servizi portuali o di qualsiasi altro servizio o prodotto all'interno di una stessa area portuale, di uno stesso porto ovvero dell'intero sistema portuale.
2. In ogni caso, sarà ritenuta anticoncorrenziale la richiesta in concessione di uno spazio o un numero di concessioni tali da non consentire l'operatività ad almeno due diversi operatori nell'ambito dello stesso porto.
3. Il richiedente è comunque ammesso a dimostrare che l'eventuale posizione dominante è controbilanciata, se non superata, da vantaggi in termini di efficienza e produttività che vanno a beneficio del sistema portuale, dell'utenza o dei consumatori in generale.

Articolo 17 - Pubblicazione dell'avviso

1. Per le domande procedibili, si provvede alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav., al fine dell'acquisizione di osservazioni, opposizioni e/o domande in concorrenza.
2. La domanda è pubblicata nell'Albo pretorio *online* dell'AdSP e del Comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno 30 giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a 10 anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. Gli interessati potranno consultare la domanda sul SID – il Portale del mare, da cui possono essere estratte le relative coordinate geografiche.
4. Per le concessioni ex art. 18 legge 84/94, la domanda sarà altresì pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Sezione SID - Il Portale del mare come previsto dalle Linee Guida.
5. L'Autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità. Le eventuali spese per la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, qualora ritenuto necessario, ulteriori forme in ragione del valore della concessione) saranno poste direttamente a carico dell'aggiudicatario della procedura.
6. La pubblicazione dovrà contenere le informazioni minime indicate nell'ALLEGATO N. 11 per le concessioni ex art. 36 Cod. Nav. e nell'ALLEGATO N. 12 per le concessioni ex art. 18 legge 84/94.
7. Eventuali domande concorrenti devono essere presentate con le medesime modalità indicate per le nuove istanze e verranno pubblicate per 20 giorni per le sole osservazioni/opposizioni.
8. Per concessioni demaniali marittime richieste dalle società di servizi di interesse generale e dai servizi tecnico nautici concernenti spazi necessari per lo svolgimento del proprio servizio, le pubblicazioni verranno effettuate solo sul sito internet dell'Autorità per un periodo massimo di 30 giorni e solo ai fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni.



9. Per le concessioni demaniali marittime richieste dai soggetti di cui all'articolo 30 del presente Regolamento, le pubblicazioni, con le forme di cui al punto 2., verranno effettuate solo ai fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni.

Articolo 18 - Valutazione di osservazioni *ad opponendum*

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 18 del Reg. Cod. Nav., valuta, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, eventuali osservazioni e/o opposizioni, dandone riscontro agli interessati prima del prosieguo dello stesso procedimento.

Articolo 19 - Procedura comparativa delle istanze concorrenti ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav.

1. In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, si procederà, ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav., ad individuare l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico.
2. A tal fine, verrà effettuata una comparazione tra le domande concorrenti presentate, sulla scorta dei criteri tecnici ed economici con indicazione del relativo punteggio di cui all'ALLEGATO N. 13 per le concessioni ex art. 36 Cod. Nav. e all'ALLEGATO N. 14 per le concessioni ex art. 18 legge 84/94.
3. Per ogni comparazione l'Autorità trasmetterà ai concorrenti un "Disciplinare di gara" recante il regolamento della comparazione che si baserà sui sopraindicati criteri.
4. La comparazione sarà effettuata, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, da una Commissione composta da 3 o 5 membri che potranno essere individuati tra il personale dell'Autorità con qualifica non inferiore al I Livello o, qualora se ne rilevi l'opportunità, mediante nomina di componenti esterni. a Commissione si esprime a maggioranza dei componenti, esaminando le istanze secondo i criteri e pesi, ove applicabili in relazione alla fattispecie concreta.
5. L'Autorità potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire una valutazione che tenga conto dei criteri stabiliti nel presente articolo.
6. La valutazione delle domande concorrenti sarà effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree.
7. In ogni caso, per tutte le istanze concorrenti, si procederà all'avvio dell'istruttoria e all'acquisizione del parere tecnico unitamente, se necessario, a quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi competenza in materia.
8. Non potrà essere visionata ulteriore documentazione rispetto a quella consultabile sul SID.
9. A parità di punteggio conseguito, costituirà titolo di preferenza, per l'assegnazione delle aree in concessione, la proprietà e/o la disponibilità legittima dei terreni non demaniali confinanti con le aree demaniali richieste e/o comunque delle relative vie di accesso a terra.
10. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, la scelta – ove l'Autorità ritenesse di poter accogliere una tra le istanze concorrenti – verrà operata in base a procedura negoziata, nel rispetto dell'art. 73 del D. Lgs n. 36/2023 o in alternativa, non ricorrendo ragioni di preferenza, si procederà all'aggiudicazione della concessione demaniale marittima secondo il criterio del maggior rialzo sul canone base.
11. L'esito della comparazione effettuata dalla Commissione interna, in precedenza citata, sarà approvato con Decreto del Presidente.

Articolo 20 - Indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14-bis legge 241/90 e art. 5, c. 5-bis della legge 84/94

1. Una volta individuata l'istanza meritevole di accoglimento, si procederà, ai sensi dell'art. 5

comma 5 bis della legge 84/94, alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14 bis della legge 241/90, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima.

2. A tal fine, il richiedente, in caso di realizzazione di nuove opere, dovrà trasmettere il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), da redigersi in conformità agli articoli 6 e seguenti dell'Allegato I.7 del D.lgs n. 36/2023, che dovrà essere redatto nel pieno rispetto della proposta progettuale presentata e delle eventuali osservazioni o prescrizioni indicate in fase istruttoria.
3. Alla Conferenza di Servizi dovranno essere chiamati a partecipare tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti a vario titolo nel rilascio della concessione demaniale marittima, per gli aspetti di propria competenza, tra cui quelli indicati nell'ALLEGATO N. 15.
4. Qualora la Conferenza si concluda negativamente, l'Autorità comunica il rigetto della domanda, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/90.
5. In caso di svolgimento della Conferenza di Servizi mediante la piattaforma Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), l'Autorità rilascerà nulla osta all'aggiudicatario provvisorio, indicante il parere favorevole dell'AdSP e le eventuali prescrizioni, al fine di presentare la dichiarazione autocertificativa allo SUAPE comunale competente per territorio.
6. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.
7. Nel caso di rinnovo delle concessioni demaniali marittime che non comportino modifiche nelle opere, nell'estensione della concessione e nelle modalità di esercizio, l'Autorità potrà procedere, in alternativa all'indizione della Conferenza di Servizi, a chiedere i pareri alle Amministrazioni competenti in merito agli aspetti dominicali (Agenzia del Demanio), di sicurezza (Capitaneria di Porto) e doganali (Agenzia delle Dogane) di cui agli artt. 13 e 14 Reg. Cod. Nav. con le modalità di cui all'art. 542 dello stesso Regolamento.

Articolo 21 - Acquisizione del parere della Commissione consultiva

1. Per tutte le richieste di concessione ex art. 18 della L 84/94, dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione consultiva locale insediata nel porto cui inerisce la domanda di concessione in trattazione.

Articolo 22 - Acquisizione del parere/adozione delibera del Comitato di gestione

1. Concluse le fasi precedenti, il Comitato di gestione:
 - a) esprime il parere in ordine alle domande di concessione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 36 e ss. del Cod. Nav. e 18 della legge 84/94, per queste ultime sino a quattro anni di durata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9 c. 5, lett. f), della legge 84/94.
 - b) delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della Legge e di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, c. 5, lett. g) della legge 84/94.
 - c) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4 della legge 84/94.
2. Su deliberazione del Comitato di gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

Articolo 23 - Verifica del possesso dei requisiti

1. A seguito del parere/delibera favorevoli del Comitato di gestione e, se necessario, della Commissione consultiva, l'Autorità procede alla verifica del possesso dei requisiti di affidabilità del soggetto richiedente di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. In caso di esito negativo dei controlli, si procede, salvo si tratti di situazioni sanabili, a respingere la domanda, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90.



Articolo 24 - Richiesta degli adempimenti ai fini del rilascio della concessione

1. In caso di esito favorevole delle verifiche, viene disposta, con Decreto del Presidente, l'accoglimento definitivo dell'istanza.
2. Successivamente, l'Autorità invita l'interessato a voler procedere ai seguenti adempimenti per l'assentimento della concessione demaniale marittima:
 - versamento del canone demaniale provvisorio, salvo conguaglio;
 - versamento dell'imposta ai fini della registrazione della concessione presso l'Agenzia delle Entrate, in considerazione anche della misura prevista dalla costituzione del diritto di superficie, se previsto;
 - prestazione della cauzione costituita a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ex art. 17 Reg. Cod. Nav.;
 - prestazione delle garanzie fidejussorie per le concessioni ex art. 18 legge 84/94;
 - stipula, per le pertinenze demaniali, della polizza assicurativa *All Risks* (CAR);
 - stipula polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La presentazione dei documenti dovrà avvenire entro 20 giorni dalla richiesta, salvo motivati impedimenti da valutarsi. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 10 giorni per l'adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente e, in caso di più istanze concorrenti, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 25 - Rilascio della concessione

1. Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio.
2. Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima per licenza, il Concessionario dovrà restituire all'AdSP il Disciplinare di licenza di concessione, precedentemente trasmessogli, firmato digitalmente.
3. Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima per atto formale, L'ADSP invia la bozza di atto di concessione, che deve essere restituita dal Concessionario sottoscritta per accettazione entro il termine indicato dall'Autorità stessa, completa della documentazione richiesta mediante la lettera di trasmissione. Una volta ricevuta la bozza accettata, vengono fissati e comunicati al Concessionario, senza necessità di forma vincolata, la data, l'ora e il luogo per la stipulazione della concessione stessa che avviene, nelle forme stabilite dalla legge, mediante la sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del Presidente dell'AdSP e del Concessionario o un suo rappresentante munito dei relativi poteri, alla presenza dell'Ufficiale Rogante dell'AdSP nominato con decreto dal Presidente dell'Autorità stessa.
4. Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento, sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed alla registrazione a carico del richiedente presso l'Agenzia delle Entrate.
5. La concessione demaniale marittima è sottoposta alle condizioni generali indicate nello schema di concessione di cui all'ALLEGATO N. 16, oltre eventuali condizioni particolari in base alla tipologia della concessione ed alle risultanze della Conferenza di Servizi.

Articolo 26 - Consegna del bene demaniale

1. Una volta stipulata la concessione, o in caso di autorizzazione ex art. 38 Cod. Nav., l'Autorità procede alla consegna del bene demaniale oggetto della concessione redigendone apposito verbale ex art. 34 Reg. Cod. Nav., che deve contenere gli elementi identificativi dell'istanza (quali data e numero di protocollo dell'AdSP, se autorizzazione ex art. 38 Cod. Nav.) o della concessione, nonché una breve descrizione del bene e dello stato dei luoghi, possibili osservazioni delle parti sottoscriventi ed eventuali planimetrie. Il verbale viene datato e sottoscritto, per l'Autorità, dal responsabile del procedimento o da un suo delegato e dal



Concessionario o da un suo delegato, munito di delega e di valido documento di identità.

Articolo 27 - Domanda per anticipata occupazione di zone demaniali

1. L'aspirante concessionario, nelle more del rilascio della concessione, può richiedere, per motivate ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione, ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav., dei beni demaniali marittimi oggetto dell'istanza.
2. La domanda di anticipata occupazione, che potrà essere presentata contestualmente o successivamente a quella di rilascio della concessione, dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello D5, trasmessa attraverso il SUA e corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 17.
3. Il predetto Modello non deve essere presentato se l'anticipata occupazione sia già stata richiesta contestualmente alla presentazione del Modello D1.
4. La motivazione sottostante la domanda di anticipata occupazione (di cui al quadro AO/D5 del Modello D5 cit.) dovrà essere supportata da idonea documentazione che consenta all'Amministrazione di valutare le ragioni che giustifichino la richiesta medesima.
5. Sarà implementato, su detta documentata domanda, l'iter istruttorio mediante:
 - acquisizione delle valutazioni/pareri da parte delle Direzioni dell'AdSP ai sensi del presente Regolamento;
 - acquisizione del parere dell'Agenzia del Demanio, ex art. 13 Reg. Cod. Nav., con riferimento alla proprietà demaniale relativamente alle opere classificate di difficile rimozione;
 - acquisizione dell'autorizzazione, ex art. 7 di cui all'allegge 1 al D.lgs 141/2024, da richiedersi direttamente da parte dell'istante all'Agenzia delle Dogane - Circonscrizione Doganale di competenza;ed inoltre, per le concessioni ex art. 18 legge 84/94:
 - acquisizione del parere della Commissione Consultiva, ex art. 15 legge 84/94, se trattasi di concessione ex art. 18 legge 84/94;
 - acquisizione del parere/delibera del Comitato di gestione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) e g) della legge 84/94.
6. In caso di conclusione favorevole dell'istruttoria, si procederà alla richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo, della cauzione, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., e di quant'altro necessario per il perfezionamento della anticipata occupazione.
7. Una volta eseguiti gli adempimenti da parte dell'aspirante concessionario, sarà rilasciata l'autorizzazione per l'anticipata occupazione, alle condizioni speciali stabilite dall'Amministrazione nell'atto medesimo.
8. Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto concessorio, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di autorizzazione dell'anticipata occupazione.
9. L'autorizzazione all'anticipata occupazione è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente presso l'Agenzia delle Entrate.
10. Per le domande aventi ad oggetto locali pertinenziali, concessioni di durata non superiore ai 4 anni che non comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione nonché presentate da società di servizi di interesse generale e di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione di cui all'art. 38 Cod. Nav. può essere rilasciata tramite autorizzazione non sottoposta a registrazione, previo versamento della prescritta cauzione.

Articolo 28 - Occupazioni temporanee

1. Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di



- aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, comunque non superiori a 30 giorni, che non prevedano opere inamovibili, siano contingenti, non ripetitive, quali manifestazioni, eventi sportivi e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli di accoglimento da parte dell'Autorità.
2. Qualora l'occupazione comporti l'uso esclusivo delle aree demaniali marittime e/o modalità di esercizio e/o posizionamento di strutture che comportino necessariamente la predisposizione di un progetto ai fini dell'acquisizione di un parere tecnico o di altre Amministrazioni, la domanda dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello D1, trasmessa attraverso il SUA e corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 18. Negli altri casi, la domanda potrà essere inoltrata alla PEC istituzionale dell'AdSP corredata degli elaborati di cui al suddetto ALLEGATO N. 18 bis.
 3. La domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione/evento.
 4. L'istruttoria delle domande avverrà tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, n. 90 del 27.07.1999 e n. 99 del 15.06.2000 e della procedura indicata nell'articolo 13 lett. a), b) e c) del presente Regolamento.
 5. Nel titolo concessorio/autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi, oltre agli altri adempimenti.
 6. Sono autorizzabili senza pagamento del canone, le iniziative/eventi/attività di carattere benefico/solidale/pubblica utilità, nonché quelle patrocinate dall'Autorità, aventi durata limitata e senza che sia previsto l'uso esclusivo dei beni demaniali interessati, fermo restando la facoltà dell'AdSP, in relazione alla tipologia della manifestazione/evento, di chiedere, analogamente ai provvedimenti concessori/autorizzativi di cui ai precedenti commi, la prestazione di idonea cauzione a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati ai beni demaniali marittimi in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata e la stipula di polizza assicurativa RCT.
 7. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alla materia del deposito merci in porto oggetto di separata disciplina.

CAPO IV - PROCEDIMENTO AVVIATO SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 29 - Bando di gara

1. L'Autorità, ai fini della realizzazione della pianificazione portuale, può provvedere a predisporre un bando di gara per l'assegnazione di aree, specchi acquei e relative pertinenze.
2. L'Autorità provvede, inoltre, nei termini di cui al comma 1, al rilascio delle concessioni a uso turistico-ricreativo, ai sensi del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazione dalla legge 166/24.
3. La procedura per il rilascio dei titoli concessori, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 84/94, su iniziativa d'ufficio si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione elaborati di gara previa istruttoria interna;
 - b) parere/delibera del Comitato di gestione sull'avvio della procedura e sugli atti di gara;
 - c) pubblicazione del bando;
 - d) espletamento procedura di gara;
 - e) aggiudicazione;
4. Il bando, al pari dell'avviso pubblicato su istanza di parte, dovrà contenere le informazioni di cui all'ALLEGATO N. 19 e ALLEGATO N. 20 in considerazione dalla tipologia concessoria (art. 36 Cod. Nav., art. 36 Cod. Nav. per attività turistico-ricreative, art. 18 legge 84/94).
5. La pubblicazione del bando avverrà nelle stesse forme di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.
6. Le fasi successive all'aggiudicazione sono le medesime previste per i procedimenti su istanza



di parte, che si svolgeranno con le modalità di cui alle lettere da g) a n) dell'articolo 13 del presente Regolamento.

7. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, può trovare applicazione l'art. 193 e ss. gg. del D. Lgs. 36/2023 concernenti la finanza di progetto.

Articolo 30 - Procedura negoziata

1. L'AdSP potrà ricorrere a una procedura negoziata in uno dei seguenti casi:
 - a) non sia stata aggiudicata la procedura a evidenza pubblica, purché alle stesse condizioni previste dal bando di gara;
 - b) l'utilizzatore del bene sia vincolato soggettivamente e oggettivamente al bene stesso. Per vincolo soggettivo si intende il possesso a qualsiasi titolo dell'area retrostante finitima all'area concedenda qualora interclusa. Per vincolo oggettivo si intende la presenza di installazioni e manufatti inamovibili, di proprietà dei titolari dell'area retrostante o confinante con l'area concedenda;
 - c) i beni demaniali marittimi siano assentiti per lo svolgimento di servizi di interesse generale o servizi tecnico-nautici.

Articolo 31 - Accordi sostitutivi

1. È fatta salva la possibilità dell'Autorità di stipulare "accordi sostitutivi" della concessione demaniale in caso di iniziative di maggior rilevanza da intendere, come tali, quelle che abbiano ad oggetto la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite dall'art. 5, c. 9 della Legge n. 84/94 e/o l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali, quando comportino il raggiungimento di rilevanti obiettivi, in aggiunta ai correnti traffici.
2. In tale ipotesi, l'AdSP, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo ex art. 11 della legge 241/90, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate ex art. 10 della normativa medesima, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
5. Il ricorso agli accordi di cui al presente articolo deve essere motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90.
6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l'AdSP conclude accordi, la stipulazione di questi ultimi è preceduta dalla determinazione del Comitato di gestione.
7. Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento sono soggetti al medesimo iter procedimentale istruttorio previsto dal presente Regolamento.
8. La durata dell'accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione dei programmi dei traffici ed agli impegni assunti per l'occupazione.
9. L'accordo sostitutivo è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.
10. Potranno essere stipulati eventuali accordi con Comuni, Amministrazioni/Enti per fini e scopi di pubblico interesse.

Articolo 32 - Utilizzazione di zone demaniali marittime per aree di cantiere funzionalmente



connesse alla realizzazione di opere pubbliche in ambito portuale

1. Le aree di cantiere, insistenti sul demanio marittimo e funzionalmente connesse alla realizzazione di opere pubbliche in ambito portuale, saranno individuate e disciplinate negli atti di gara per l'affidamento del relativo appalto di lavori pubblici.
2. Tali aree saranno consegnate dal Direttore dei Lavori, con apposito verbale ex art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, al soggetto aggiudicatario della gara di che trattasi per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera pubblica medesima.

Articolo 33 - Utilizzazione di beni demaniali marittimi funzionali allo svolgimento di servizi di interesse generale e altri servizi portuali affidati dall'AdSP

1. L' AdSP può prevedere, negli atti di gara per l'affidamento di servizi di interesse generale e altri servizi portuali, la possibilità per il soggetto aggiudicatario di utilizzare lo spazio demaniale – indicato laddove ve ne sia la disponibilità, strettamente necessario e funzionale al miglior espletamento dei cennati servizi e limitatamente al periodo di durata del relativo contratto - verso la corresponsione del canone demaniale determinato sulla base del presente Regolamento. Lo spazio di che trattasi dovrà essere restituito, nel pristino stato, all'AdSP alla scadenza del termine contrattualmente stabilito.
2. In tal caso, il soggetto aggiudicatario del servizio, laddove ritenga di utilizzare tale spazio portuale, presenta istanza di concessione sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

CAPO V - VICENDE SUCCESSIVE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Articolo 34 - Verifica dell'esecuzione del contratto

1. La permanenza in capo ai soggetti concessionari, dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e il rispetto del contratto, compresa l'attuazione degli investimenti, la realizzazione delle opere e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è verificata dall'Autorità durante tutta la vigenza della concessione.
2. Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94, l'AdSP svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla attuazione del programma degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lett. a) dell'art. 18 legge 84/94, secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 202/22 e relative Linee Guida.
3. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'AdSP svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'Autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma degli investimenti e del piano economico finanziario occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 202/22 e relative Linee Guida.

Articolo 35 - Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione

1. Il concessionario che intenda apportare variazioni nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di autorizzazione o licenza suppletiva ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.
2. La domanda dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del **Modello D3**, trasmessa attraverso il SUA e corredata, in caso di variazione della modalità di esercizio, dalla documentazione



- indicata nell'ALLEGATO N. 21 e, in caso di variazione della zona concessa o delle opere, dalla documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 21 bis.
3. Per le concessioni ex art. 18 legge 84/94, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 202/2022:
 - a) la variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalità di esercizio può essere consentita dall'AdSP ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima;
 - b) l'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere consentita dall'autorità concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione;
 - c) fermo quanto previsto nel comma 4, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di investimenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punto 1) del D.M. 202/2022, proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'art. 18, comma 2 Reg. Cod. Nav. e autorizzati dall'AdSP;
 - d) non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione;
 - e) nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'AdSP acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere;
 - f) al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'AdSP procede secondo quanto previsto dall'articolo 10 e seguenti del presente Regolamento concernenti le nuove istanze.
 4. , l'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a 5 anni, è ammessa solo per concessioni superiori a 10 anni e può essere consentita dall'AdSP per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi non previsti nel programma di investimento allegato alla concessione ed occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione. Ciò secondo i termini e le modalità indicate nel Regolamento Ministeriale n. 202/22 e relative Linee Guida.
 5. Si procederà, quindi, con l'istruttoria secondo quanto stabilito per le nuove domande ex art. 36 Cod. Nav. e art. 18 della legge 84/94 di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.
 6. Ai fini del rilascio dell'atto suppletivo, dovranno essere effettuati, dal concessionario:
 - il pagamento del canone concessorio in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
 - l'adeguamento della cauzione;
 - l'aggiornamento dei beni assicurati indicati nella polizza assicurativa CAR relativamente ai nuovi impianti, se previsti;
 7. Una volta rilasciato l'atto suppletivo l'Autorità immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario, con le modalità di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.
 8. Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento, sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente presso l'Agenzia delle Entrate;
 9. Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, l'Autorità formalizza – senza



necessità di acquisire il parere del Comitato di gestione – apposita autorizzazione ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav., soggetta all'imposta di registro qualora vi sia variazione in aumento del canone.

10. Rientrano nelle modifiche non sostanziali tutte le variazioni che comportino una riduzione al complesso della concessione.
11. Nel caso di riduzione della superficie si fa luogo alla pubblicazione limitatamente all'Albo Pretorio istituito presso il sito internet dell'Autorità.

Articolo 36 - Domanda di subingresso nella concessione

1. La sostituzione di altri nel godimento di una concessione è regolamentato ai sensi dell'art. 46 Cod. Nav. e dell'art. 30 Reg. Cod. Nav.
2. Sono da considerarsi casi di subingresso (modifica del concessionario) quelli in cui si verifichi una reale modifica soggettiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, le ipotesi di fusione per incorporazione in cui la Società incorporata sia concessionaria, di fusione in senso stretto (con nascita di una nuova Società), di cessione a qualsiasi titolo da un soggetto ad un altro.
3. Non sono da considerarsi casi di subingresso soggetti alla presente procedura quelli in cui si verifichi la trasformazione di Società da una forma giuridica ad un'altra (trattandosi di della modifica della veste giuridica di un medesimo soggetto), la fusione per incorporazione quanto il concessionario è incorporante, il cambio di denominazione o ragione sociale; in tali casi di inalterazione della struttura societaria, con il conseguente svincolo dal modulo procedimentale di cui all'art. 46 Cod. Nav., l'Autorità, sulla base della delibera sociale corredata del favorevole parere della locale Camera di Commercio, potrà procedere ad un mero decreto di voltura da allegare, senza altre formalità, al vigente titolo concessorio.
4. Non integra la fattispecie dell'affidamento ai sensi del 45 bis Cod. Nav. l'affitto d'azienda o ramo d'azienda, regolamentato dal successivo articolo 39 del presente Regolamento.
5. In caso di trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, trova applicazione il successivo articolo 38 del presente Regolamento.
6. La domanda finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo che consente, senza intervenire sugli altri elementi della concessione, la novazione soggettiva della stessa, dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello D4, trasmessa attraverso il SUA e corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 22.
7. L'efficacia del contratto preliminare tra le parti deve espressamente prevedere la condizione sospensiva concernente il preventivo consenso dell'Autorità alla voltura/trasferimento della concessione demaniale.
8. L'Autorità ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
9. In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 46 Cod. Nav.
10. La richiesta di subingresso non potrà essere presentata dal concessionario individuato a seguito di procedura comparativa di cui al presente Regolamento prima che siano interamente trascorsi almeno 2 anni dalla data di validità della concessione.
11. Il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti generali, tecnici e professionali del subentrato.
12. Su detta domanda, l'iter istruttorio prevede:
 - a) accertamenti preliminari;
 - b) avvio del procedimento;
 - c) valutazione della domanda;
 - d) accertamenti di rito mediante la verifica dei requisiti di affidabilità del soggetto

- subentrante di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- e) in caso di istanza di subingresso nella concessione ex art. 18 legge 84/94:
 - e.1 - verifica della sussistenza in capo al proposto subentrante dei requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento Ministeriale n. 202/22;
 - e.2 - valutazione dell'eventuale incidenza della modificazione soggettiva sull'attuazione del programma di investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo PEF;
 - f) pubblicazione dell'istanza di subingresso ex art. 18 Reg. Cod. Nav. sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e/o opposizioni;
 - g) acquisizione del nulla osta ex art. 7 del D.lgs 141/2024, da richiedersi direttamente da parte del Concessionario/subentrante all'Agenzia delle Dogane – Circostrizione Doganale di competenza;
 - h) accertamento e verifica che non vengano mutati gli altri elementi della concessione (in particolare durata e scopo);
 - i) acquisizione del parere del Comitato di gestione ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) e g) della legge 84/94.
13. Resta salva la facoltà di acquisire pareri interni e/o esterni all'AdSP ove ritenuti necessari nell'ambito dell'iter istruttorio.
14. Visti gli esiti favorevoli dell'istruttoria, acquisita la voltura della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e, se presente, della polizza assicurativa CAR sulle pertinenze ed impianti, nonché quant'altro necessario per il perfezionamento del titolo concessorio, l'Autorità rilascerà al soggetto subentrante (nuovo concessionario) l'autorizzazione di che trattasi (licenza/atto di subingresso).
15. Il subentrante dichiara di accettare, senza eccezione alcuna, le condizioni contenute nella licenza/atto di subingresso nonché quelle stabilite nel titolo di concessione originario succedendo nelle posizioni attive e passive, passate e future che ne derivano come se la concessione gli fosse stata rilasciata fin dall'origine.
16. Il titolo autorizzativo dovrà essere registrato, a spese del soggetto subentrante, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 37 - Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria dovranno essere comunicate tempestivamente all'autorità concedente.

Articolo 38 - Modificazione del controllo della società concessionaria

1. Nel caso in cui il concessionario sia una società di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorità concedente.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo, l'autorità concedente verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo piano economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. In mancanza di comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Articolo 39 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

1. Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.



2. Pertanto, il concessionario, al fine di svolgere le attività oggetto della concessione – al cui svolgimento, da un lato, ha acquisito il diritto con la concessione e, dall'altro, si è obbligato con la concessione stessa – intenda, non svolgere interamente in proprio l'attività di impresa, ma avvalersi, per specifici settori, di imprese specializzate, in applicazione del principio ormai generale di esternalizzazione o outsourcing, in deroga al principio generale della gestione diretta della concessione posto dall'art. 30 reg. nav. mar., deve comunque concernere le attività espressamente indicate nel titolo concessorio.
3. Integra la fattispecie dell'affidamento ai sensi del 45 bis Cod. Nav. l'affitto d'azienda o ramo d'azienda, mentre non necessita autorizzazione per regolare i c.d. rapporti di utenza.
4. Non deve essere svolta una procedura selettiva ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto al quale il concessionario intende affidare la gestione delle attività oggetto della concessione ovvero comprese nel ciclo operativo, in quanto rientra nell'autonomia organizzativa e di impresa del concessionario, che continua a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal titolo concessorio.
5. La domanda dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello D6, trasmessa attraverso il SUA e corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 23.
6. L'efficacia del contratto preliminare tra le parti deve espressamente prevedere la condizione sospensiva concernente il preventivo consenso dell'Autorità alla voltura/trasferimento della concessione demaniale.
7. L'Autorità ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
8. La domanda di affidamento dovrà essere corredata della documentazione di supporto che consenta all'Amministrazione di valutare le ragioni che sottostanno alla relativa richiesta. Su detta domanda, l'iter istruttorio prevede:
 - a) accertamenti preliminari;
 - b) avvio del procedimento;
 - c) valutazione della domanda;
 - d) accertamenti di rito sul soggetto affidatario mediante verifica dei requisiti di affidabilità del soggetto richiedente di cui al presente Regolamento;
 - e) verifica che l'attività oggetto della richiesta di affidamento sia compresa in quella oggetto della concessione e che non comporti alcuna modifica della concessione in essere;
 - f) acquisizione del parere del Comitato di gestione ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) della legge 84/94.
9. Il soggetto affidatario - che assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto dell'autorizzazione nel rispetto delle vigenti normative di settore - è obbligato in solido con il concessionario relativamente all'esercizio delle attività autorizzate.
10. L'affidatario medesimo si obbliga, altresì, a munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio dell'attività, osservando le relative prescrizioni; in mancanza l'autorizzazione di cui al presente articolo è *ipso jure* priva di efficacia.
11. L'Autorità concedente, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria e nel rispetto dei principi generali di cui al presente Regolamento, rilascerà al concessionario l'autorizzazione di che trattasi in conformità della quale il soggetto affidatario potrà svolgere le attività oggetto della concessione ovvero attività secondarie come specificate nell'autorizzazione medesima.
12. Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento, l'autorizzazione è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente presso l'Agenzia delle Entrate.



13. La domanda di affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 legge 84/94, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, ex art. 18, comma 9 della legge 84/94 dovrà essere inoltrata allo Sportello telematico SUA con le modalità di cui al "Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e ss.mm.ii. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna", approvato con Ordinanza Presidenziale n. 39/2022 del 02.12.2022.

Articolo 40 - Domanda di rinnovo della concessione

1. Qualora il concessionario intenda chiedere il rinnovo della concessione, da intendersi come nuovo rilascio del titolo, lo stesso deve presentare domanda almeno 12 mesi prima della scadenza della stessa. In caso contrario troverà applicazione il successivo articolo 72 del presente Regolamento.
2. La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello D2, trasmesso tramite lo SUAMS e corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 24.
3. Su detta domanda, l'iter istruttorio prevede:
 - a) ricezione della domanda e accertamenti preliminari;
 - b) avvio del procedimento;
 - c) valutazione della domanda;
 - d) pubblicazione dell'avviso / rigetto della domanda;
 - e) valutazione di osservazioni *ad opponendum* (eventuale);
 - f) avvio della procedura comparativa delle istanze concorrenti (eventuale);
 - g) avvio di una conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 5 – c. 5/bis della legge 84/94, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima ovvero, in alternativa, richiesta di parere ex art. 542 Reg. Cod. Nav. alle Amministrazioni competenti;
 - h) acquisizione parere della Commissione Consultiva (eventuale);
 - i) acquisizione parere/emanazione delibera del Comitato di gestione;
 - j) verifica dei requisiti in possesso del richiedente
 - k) accoglimento / rigetto dell'istanza;
 - l) richiesta degli adempimenti ai fini del rilascio della concessione;
 - m) stipula della concessione;
 - n) consegna del bene demaniale.
4. accertamenti di rito sul soggetto affidatario mediante verifica dei
5. Qualora agli atti dell'Autorità non risulti depositato l'apposito Modello D1 compilato in tutte le sue parti, il concessionario dovrà produrre, su richiesta dell'Amministrazione, in occasione della domanda di rinnovo, oltre che il Modello D2 anche il citato Modello D1, con annesso rilievo delle aree e delle opere oggetto di concessione in coordinate Gauss-Boaga.
6. Qualora l'istanza riguardi una domanda di rinnovo di concessione assentita ex art. 18 legge 84/94, dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 10 del presente Regolamento concernente le nuove istanze.
7. L'Autorità procederà con le stesse modalità indicate per le nuove istanze nel presente Regolamento.
8. Nelle more della procedura di rinnovo, per il tempo strettamente necessario, è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.



9. Il periodo intercorrente tra la scadenza dell'atto e la sua rinnovazione è regolato mediante atto di concessione provvisoria ex art. 10 del Reg. Cod. Nav.
10. Potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili con lo stesso, le risultanze dell'attività di controllo eseguita dall'Autorità o da altre amministrazioni, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi della concessione e del rispetto della vigente normativa nello svolgimento dell'attività.
11. Qualora l'Autorità ritenga di non accogliere la domanda di rinnovo, la decisione negativa sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato, fermo restando il preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
12. Alla data di scadenza del titolo non rinnovato, le aree ed i beni precedentemente concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa ivi presente o installata dal concessionario e restituiti nel pristino stato all'Autorità.
13. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario, salvo che la stessa non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate.
14. Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento, sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente presso l'Agenzia delle Entrate

TITOLO III - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 41 - Manutenzione delle pertinenze e delle opere fisse

1. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni compresi nella concessione e di quelli che verranno costruiti, osservando, inoltre, le eventuali prescrizioni che, all'occorrenza e per quanto di competenza, fossero dettate dall'Autorità e dalle altre Amministrazioni interessate, ritenute indispensabili per l'agibilità e la sicurezza del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio.
2. A tal fine il concessionario, qualora non fosse stato fornito dall'Autorità, o presentato in sede di comparazione, si impegna a redigere, prima della stipula della concessione, il Piano delle manutenzioni indicante chiaramente e dettagliatamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati per la durata della concessione, che sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità.
3. Sarà onere del concessionario attestare, periodicamente, il rispetto del Piano delle manutenzioni, pena l'avvio della decadenza della concessione ex art. 47 Cod. Nav.
4. Il concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere in modo da garantirne il regolare utilizzo in vigenza della concessione e la restituzione delle stesse, alla scadenza, in perfetto stato di manutenzione e conservazione.
5. Il concessionario è, pertanto, tenuto a mantenere in perfetto stato le opere ed in perfetta efficienza i beni che saranno soggetti a rapida usura per la natura e le caratteristiche nonché dei carichi che vi insisteranno.
6. Sono, inoltre, a carico del concessionario gli adeguamenti di legge dei beni in concessione per i quali occorre provvedere a:
 - a) adeguare gli stessi in ossequio alle disposizioni della vigente normativa concernente le opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.69/25 del 10.02.2008;
 - b) effettuare tutti gli interventi, anche di carattere straordinario, che riguardano l'adeguamento alle normative di sicurezza che dovessero essere emanate nel corso di validità della concessione;
 - c) aggiornare le certificazioni, nonché i collaudi, ove richiesti, degli impianti e delle attrezzature, a seguito di adeguamenti o scadenza naturali.
7. Gli interventi di manutenzione straordinaria su opere e/o impianti fissi dovranno ottenere la preventiva approvazione dell'Autorità, nonché le eventuali ulteriori autorizzazioni delle altre competenti Amministrazioni.
8. Detti interventi dovranno essere certificati e collaudati prima della loro entrata in funzione, se richiesto; analogamente dovranno essere aggiornate le certificazioni all'esercizio.
9. In caso di mancata o carente manutenzione dei beni e degli impianti, l'Autorità assegnerà un termine per l'esecuzione degli interventi, che saranno dettagliatamente indicati. In caso di inadempienza, l'Autorità provvederà d'ufficio all'esecuzione degli stessi a carico del concessionario, escutendo eventualmente la garanzia di cui all'articolo 67 del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.
10. L'Autorità, con la concessione, è espressamente manlevata, anche nei confronti di eventuali azioni di terzi, dovute alla carenza e/o all'esecuzione dei lavori manutentivi ed innovativi, la cui responsabilità, di qualunque natura, resta esclusivamente in capo al concessionario o suoi aventi causa.
11. Gli impianti e le opere privi dei necessari collaudi/verifiche non potranno essere in alcun modo utilizzati.

12. La domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere presentata, in ossequio alle disposizioni della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. DEM2A-0414 in data 26.02.2001, tramite lo SUAMS, corredata della documentazione di cui all'ALLEGATO N. 25, fermo restando quanto segue.

Articolo 42 - Interventi di manutenzione ordinaria

1. Per quanto concerne i lavori di ordinaria manutenzione, gli stessi sono ad esclusiva cura e carico del concessionario, il quale dovrà redigere e trasmettere all'Autorità il relativo piano delle manutenzioni per tutta la durata della concessione, redatto da un professionista abilitato, che dovrà essere aggiornato, se necessario, successivamente alla realizzazione di eventuali migliorie autorizzate.
2. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3 lettera a), gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. Il concessionario è tenuto a eseguire gli interventi indicati nel piano delle manutenzioni, ai sensi del comma 2 del precedente articolo, e a relazionare annualmente all'Autorità in merito agli interventi svolti, evitando ammaloramenti dei beni concessi e conseguente depauperamento del patrimonio pubblico, con particolare riferimento a banchine, piazzali, edifici ed infrastrutture portuali in genere.
4. Il mancato rispetto del piano delle manutenzioni potrà costituire condizione di decadenza ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.
5. Prima della loro esecuzione, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità trasmettendo la relazione descrittiva dell'intervento ed indicando l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, nonché i tempi previsti per l'esecuzione dello stesso e le relative date di inizio e fine.

Articolo 43- Interventi di manutenzione straordinaria

1. Sono a carico del concessionario i lavori di straordinaria manutenzione dei beni demaniali marittimi concessi e delle opere realizzate dallo stesso.
2. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3 lettera b), le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
3. Per quanto concerne interventi da effettuare sulle pertinenze per le quali, negli strumenti pianificatori dell'Ente, è prevista la demolizione o comunque per quelle che non risultano più conformi alle previsioni degli stessi, il richiedente potrà essere autorizzato ad eseguire solamente gli interventi indispensabili e strettamente necessari per l'utilizzo in sicurezza della pertinenza e l'investimento sarà recuperabile nella misura consentita dal periodo concessorio residuo.
4. In ogni caso, l'assentimento in concessione di detti beni sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità in considerazione delle previsioni dei propri strumenti pianificatori e programmatori.
5. L'Autorità, in fase istruttoria, provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare la situazione esistente prima dell'intervento.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'Autorità rilascerà la relativa autorizzazione, dettando contestualmente eventuali obblighi e/o condizioni.
7. Il concessionario autorizzato dovrà provvedere a comunicare la data di inizio lavori nonché gli stati di avanzamento dell'intervento.



8. Durante ed al termine dei lavori, verranno eseguiti sopralluoghi per verificare l'esecuzione degli stessi.
9. Al termine dei lavori, il concessionario dovrà produrre un verbale di collaudo o di regolare esecuzione sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione nonché copia delle fatture quietanzate, che dovranno riportare nel dettaglio i lavori e/o le forniture eseguiti.
10. Resta ferma la possibilità di stipulare accordi sostitutivi per interventi di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo delle attività portuali e del perseguimento del pubblico interesse o, comunque, della tutela del bene demaniale.
11. L'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può provvedere ad eseguire direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze demaniali marittime prima dell'assentimento in concessione delle stesse.
12. La medesima procedura indicata per gli interventi di manutenzione straordinaria può essere applicata agli interventi migliorativi sotto il profilo dell'efficientamento energetico, statico e funzionale, qualora gli stessi determinino una utilità ai fini demaniali marittimi in relazione alle previsioni degli strumenti programmatori e pianificatori dell'Autorità.
13. Restano esclusi gli interventi migliorativi concernenti beni demaniali non conformi agli strumenti programmatori e pianificatori o, comunque, la cui utilità sia limitata esclusivamente all'attività svolta dal concessionario.

Articolo 44 - Rispetto della normativa fiscale

1. Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali conseguenti al rilascio della concessione, nonché le eventuali imposte o tributi, anche futuri, concernenti i beni oggetto della stessa.
2. Ai sensi della Legge 23.12.2000 n. 388 – Finanziaria 2001, il concessionario è soggetto passivo dell'imposta sugli immobili ed è tenuto, in quanto tale, al versamento della stessa.

Articolo 45 - Rispetto della normativa edilizia

1. Ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Testo Unico in materia edilizia, il concessionario deve acquisire il certificato di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
2. Il certificato di agibilità deve essere acquisito anche per i manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi e simili, sia che siano fuori terra o interrati, prefabbricati o in opera.
3. Il soggetto abilitato alla presentazione della predetta pratica edilizia è il concessionario e spetta allo stesso provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, all'esecuzione degli interventi necessari per l'agibilità e la sicurezza del bene demaniale.
4. È fatto obbligo, inoltre, al concessionario di:
 - a) mantenere in sicurezza le strutture, con obbligo di verifica periodica delle stesse;
 - b) segnalare senza indugio all'Autorità e all'Autorità Marittima lo stato di pericolo delle strutture;
 - c) astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi.

Articolo 46 - Rispetto della normativa ambientale

1. Il concessionario, nell'esercizio dell'attività, deve rispettare la vigente normativa in materia ambientale e, in particolare, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., deve provvedere, se previsto in riferimento all'attività da svolgere, all'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e, comunque, all'adempimento dei seguenti obblighi minimi:
 - trattamento delle acque derivanti dalle attività svolte nella concessione e delle acque di prima

pioggia;

- captazione, convogliamento e trattamento di tutte le emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti e materiali pericolosi;
- adozione delle misure per affrontare le emergenze in caso di inquinamento accidentale marino, qualora se ne possa ravvisare l'eventualità.

Articolo 47 - Rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro

1. Ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il concessionario, nei casi previsti, si deve avvalere obbligatoriamente della collaborazione di una figura professionale, in qualità di dipendente o di collaboratore esterno, denominata RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), deputata a valutare i rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative effettuate dai lavoratori dipendenti della stessa nel luogo di lavoro.
2. A tal fine, il predetto professionista dovrà redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi), che dovrà contenere almeno la descrizione delle attività lavorative, l'individuazione dei rischi connessi alle stesse ed alle procedure/dispositivi da adottare al fine di limitare, se non addirittura evitare, il rischio di incidenti che possano arrecare danno alla salute dei lavoratori.
3. Nel caso in cui all'interno della concessione prestino la propria opera imprese esterne ed in ogni caso lavoratori non dipendenti del concessionario, l'RSPP di cui sopra dovrà valutare anche i rischi per i lavoratori derivanti dall'interferenza con le attività lavorative che si svolgono ordinariamente all'interno della concessione in questione.
4. A tal fine, il suddetto RSPP dovrà redigere l'elaborato denominato DUVRI (documento per la valutazione dei rischi da interferenza) che dovrà essere obbligatoriamente consegnato all'impresa/lavoratore autonomo prima dell'inizio delle lavorazioni all'interno della concessione.
5. Il DUVRI dovrà tenere conto anche dello svolgimento, negli spazi concessi, delle attività del personale delle Amministrazioni competenti impegnato nei servizi ispettivi e di controllo.
6. Si precisa che l'impresa/lavoratore esterni di cui sopra, a fronte dell'accettazione del predetto documento, dovrà produrre un piano di sicurezza (POS) atto a dimostrare l'effettuazione delle operazioni/attività lavorative previste in sicurezza.

Articolo 48 - Rispetto della normativa antincendio

1. Spetta al concessionario acquisire, qualora ricada tra le fattispecie suscettibili di acquisizione, il Certificato Prevenzione Incendi, in attuazione del DPR 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010 n. 22".
2. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo del rispetto della normativa tecnica di riferimento e dei criteri generali di prevenzione incendi.

Articolo 49 - Adempimenti di natura catastale

1. Ai sensi della Circolare Prot. n. M_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, emanata di concerto dal Ministero dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia del Territorio, è onere del concessionario delle aree e dei beni in concessione provvedere alla presentazione degli atti catastali relativi alle variazioni soggettive e oggettive riguardanti i beni demaniali in concessione.



TITOLO IV - DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI, DELLA CAUZIONE, DELL'ASSICURAZIONE DELLE PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME E DELLA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE

CAPO I - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CANONI

Articolo 50 - Canoni per le concessioni ex art. 36 Cod. Nav.

1. I canoni annui (se posti a base di gara, soggetti a rialzo), per il rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. sono fissati secondo i seguenti criteri:
 - a) per attività di cantieristica navale di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla Legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto navali - compresi alaggio, varo, rimessaggio, assistenza e invernaggio - e pesca e acquacoltura: D.l. 15.11.1995, n. 595;
 - b) per attività turistico-ricreative e strutture destinate alla nautica da diporto, con esclusione dei porti turistici: art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e delle indicazioni operative della nota prot. 2007/7162/DAO del 21.02.2007 dell'Agenzia del Demanio, nonché delle circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 22 del 25.05.2009 e n. 26 del 23.07.2009 e dall'art. 100, c. 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 - c) per le altre attività: Decreto Interministeriale datato 19.07.1989, emanato in attuazione dell'art. 10 del D.legge 04.03.1989, n. 77 convertito in Legge 05.05.1989, n. 160, con maggiorazione del 30%; qualora non sia possibile assoggettare la domanda di concessione ad eventuali domande concorrenti di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 30 del presente Regolamento, come, ad esempio, nel caso che la concessione possa essere assentita solamente al proprietario delle aree retrostanti, il canone verrà determinato in misura pari a quella stabilita dalla suddetta normativa nazionale maggiorata del 50%.

Articolo 51 - Canoni per le concessioni ex art. 18 legge 84/94

1. In esecuzione di quanto previsto dal Regolamento dall'art. 5 comma 2 del DM n. 202/2022 e relative Linee Guida di cui al D.L. 110/2023, i canoni demaniali per le concessioni ex art. 18 legge 84/94 sono costituiti da:
 - a) una componente fissa, stabilita tenendo conto di: 1) ubicazione, estensione e condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione; 2) limiti e vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1); 3) entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti;
 - b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.
2. Ai fini del calcolo della **componente fissa** di cui alla lett. a), punti 1) e 2) del citato art. 5, c. 2 del DM 202/2022, per gli impianti portuali viene assegnato un valore patrimoniale convenzionale pari alla tariffa calcolata ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento per l'anno di riferimento, a cui saranno applicati coefficienti in relazione all'estensione delle superfici, alla lunghezza della banchina, al livello di infrastrutturazione dell'impianto portuale per le funzioni a cui è destinato nel Piano Regolatore Portuale ed al pescaggio massimo consentito nello stesso.



L'estensione della concessione, in funzione della quale determinare parte della componente variabile, comporta l'applicazione dei seguenti coefficienti sul canone base:

- a) impianto portuale fino a 100.000 mq = coefficiente 1,00;
- b) impianto portuale oltre 100.000 mq = coefficiente 1,20.

La lunghezza della banchina, in funzione della quale determinare parte della componente variabile, comporta l'applicazione dei seguenti coefficienti sul canone base:

- a) lunghezza della banchina fino a mt 200 coefficiente 1,00;
- b) lunghezza della banchina oltre mt 200 coefficiente 1,10;
- c) lunghezza della banchina oltre mt 400 coefficiente 1,15;
- d) lunghezza della banchina oltre mt 600 coefficiente 1,20.

Il livello di infrastrutturazione dell'impianto portuale verrà determinata in relazione all'adeguatezza degli impianti ivi esistenti (presenza degli impianti di trattamento delle acque meteoriche, rete idrica, rete idrica antincendio, sistemi di illuminazione dei piazzali, allacciamento all'impianto fognario portuale) che non comportano interventi da parte del concessionario per l'utilizzo del terminal portuale. Il suddetto parametro comporterà l'applicazione dei seguenti coefficienti sul canone base:

- a) impianto portuale da adeguare = coefficiente 1,00;
- b) impianto portuale adeguato = coefficiente 1,20.

Nel caso di realizzazione/ristrutturazione/ammodernamento strutturale si procederà, una volta collaudati gli interventi, con l'applicazione del relativo coefficiente.

Il pescaggio massimo degli ormeggi verrà determinato secondo il Regolamento accosti della competente Autorità Marittima vigente alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, per quelle in essere, o quello vigente al momento del rilascio della concessione per nuove concessioni. Il suddetto parametro comporterà l'applicazione dei seguenti coefficienti sul canone base:

- a) inferiore o pari a 10 m = coefficiente 1,00
- b) tra 10 e 14 m = coefficiente 1,10
- c) superiore a 14 m = coefficiente 1,20

La componente fissa definitiva sarà determinata dal canone base moltiplicato per la media della somma dei coefficienti di cui ai precedenti parametri.

In ordine alla quantificazione della componente fissa, qualora il concessionario proponga di realizzare opere di grande infrastrutturazione, come definite dall'art. 5, c. 9 della legge 84/1994 o opere aggiuntive fisse su beni già esistenti od opere fisse compresi magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali, laddove questi comportino il raggiungimento di rilevanti obiettivi, in aggiunta ai correnti traffici, ovvero si proponga di realizzare delle migliorie agli impianti esistenti, troveranno applicazione gli articoli 59 e 61 del presente Regolamento.

Sull'ammontare della componente fissa si applica la rivalutazione prevista dall'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

3. La **componente variabile** è stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

La componente variabile incide pertanto sulla determinazione dei canoni, con un abbattimento a valere sulle percentuali di cui al punto 2. del presente articolo ed è oggetto di provvedimento di disciplina relativo alla singola concessione in base ai risultati conseguiti, rispetto ai seguenti indicatori:

- a) efficienza energetica ed ambientale dell'intero ciclo portuale relativo alle aree in concessione;

- b) differenziale positivo di traffico realmente movimentato rispetto allo scenario presentato nel PEF e nel piano operativo, tenuto conto dell'andamento specifico del mercato. La differenza rilevante ai fini della riduzione viene stabilita, in termini percentuali, nel titolo concessorio;
- c) incremento della quota di trasferimento intermodale delle merci rispetto alla misura individuata nel titolo concessorio, come qualità dei servizi offerti.

In particolare, troveranno applicazione i seguenti abbattimenti:

- tra lo 0% ed il 5% se il livello di efficienza produttiva in termini di traffico portuale, efficienza energetica e ambientale dell'attività, la qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e sviluppo dell'intermodalità e movimentazione è moderato analizzati secondo i criteri del DM n. 110/2023 MIT ;
- tra il 6% ed il 10% se il livello di efficienza produttiva in termini di traffico portuale energetica e ambientale dell'attività, la qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e sviluppo dell'intermodalità e movimentazione è medio, analizzati secondo i criteri del DM n. 110/2023 MIT;
- tra il 11% e il 15 % se il livello di efficienza produttiva in termini di traffico portuale energetica e ambientale dell'attività, la qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e sviluppo dell'intermodalità e movimentazione è alto, analizzati secondo i criteri del DM n. 110/2023 MIT.

In caso di ottenimento di Certificazioni ambientali ISO 14001 o EMAS o altre riconosciute almeno di pari valore, trova applicazione l'articolo 62 del presente Regolamento.

- 4. È facoltà dell'AdSP rivalutare periodicamente nel corso della concessione le modalità di applicazione delle riduzioni di cui sopra.
- 5. Anche ai fini dell'applicazione degli indicatori della componente variabile, nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'AdSP ai sensi del DM 202/2022 art.9, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.
- 6. Per le concessioni per atto formale/Accordi art. 18 l. 84/94 si potrà determinare, con Delibera del Comitato di Gestione, una diversa composizione del canone in relazione ad investimenti proposti dal concessionario, per la realizzazione di infrastrutture portuali nell'area, ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti, ed altre misure previste fissando un valore della componente fissa del canone specifico ai sensi del successivo art. 4, con le modalità di cui al DM IT n. 110/2023, fermi i valori minimi di cui al DIM 19.07.1989.

Articolo 52 - Canone per occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee, il canone è commisurato al periodo di effettiva utilizzazione della concessione, fermo restando l'applicazione del canone minimo di cui all'articolo 53 del presente Regolamento.

Articolo 53 - Canone minimo

- 1. La misura minima del canone demaniale prevista dall'Articolo 100, comma 4, del D.legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, anche in applicazione delle riduzioni di cui ai successivi articoli, risulti inferiore a detta misura minima, con la rivalutazione prevista dall'art. 04 del D.legge 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.12.1993, n. 494. Il predetto canone minimo si applica anche alle concessioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 54 - Aggiornamento annuale delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 04 del D. legge 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.12.1993, n. 494, i canoni, compresi quelli determinati nella misura minima, con esclusione della componente variabile dei canoni ex art. 18 legge 84/94, vengono aggiornati annualmente tramite l'indice Istat comunicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Articolo 55 - Calcolo delle superfici di fabbricati, manufatti ed impianti ai fini della determinazione dei canoni

1. Per la determinazione delle superfici dei fabbricati, manufatti ed impianti poste a base del calcolo dei canoni, si applicheranno i criteri stabiliti dalle Camere di Commercio presso la cui circoscrizione ricade l'ambito demaniale oggetto della concessione per la predisposizione dell'Osservatorio dei prezzi degli immobili.
2. Precisamente, verranno considerate le superfici così calcolate:
 - 100% delle superfici calpestabili;
 - 100% delle superfici delle pareti divisorie interne;
 - 100% delle superfici perimetrali se manufatti indipendenti, altrimenti 50%;
 - 60% delle superfici di verande/balconi.
3. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
4. Nel caso di concessioni demaniali riguardanti cavidotti, condotte, elettrodotti, illuminazione pubblica, cartellonistica ecc., la superficie posta a base della determinazione del canone viene calcolata secondo i criteri individuati dalla Circolare n. 112 del Ministero dei Trasporti in data 25.01.2001.

Articolo 56 - Tipologia delle opere

1. Ai fini della determinazione del canone e della forma dell'atto di rilascio, le opere sono classificate per tipologia costruttiva e durata della concessione sulla base della tabella "Tipologia delle opere" - contenuta nella circolare n. 120 del 24.05.2001 del Ministero Trasporti e Navigazione e delle indicazioni della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 in data 25.05.2009, come segue:

Tipologia	DEFINIZIONE
A	Costruzione in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato
C	Strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile
D	Strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D
G	Opere, impianti, manufatti totalmente interrati / immersi



2. Le concessioni che comportino la realizzazione di impianti, manufatti ed opere come definite nelle lettere A, B ed E della sopraindicata tabella, a prescindere dalla loro durata, sono rilasciate con atto formale. Quelle che comportino la realizzazione di impianti, manufatti ed opere come definite nelle lettere C, D, F e G della tabella medesima oppure che non prevedano la realizzazione di impianti, manufatti ed opere sono rilasciate con licenza, se inferiori al quadriennio.
3. In merito alla tipologia delle opere, si specifica quanto segue:
 - a) le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, ancorché asfaltati, cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, sul quale non insistono strutture che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte. Le piattaforme ed i piazzali sono considerate aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono considerati aree scoperte (ad. es. i marciapiedi di camminamenti scoperti e non quelli destinati ad attività commerciali sono equiparabili alle aree scoperte);
 - b) le opere di difficile sgombero o rimozione sono quelle costruite con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno; quelle a struttura stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto stesso;
 - c) le opere di facile sgombero o rimozione sono quelle le cui strutture possano essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di tamponamento, costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme o solette - al pari delle palificazioni in legno - costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere e i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano o meno danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti.

Articolo 57 - Riduzioni del canone

1. Il canone potrà subire riduzioni nei seguenti casi:
 - a) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 - attuativo dell'articolo 10, comma 1, della Legge 5 maggio 1989, n. 160 - nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, considerato tale nell'atto di concessione, la misura del canone, per la parte relativa al volume e per le annualità stabilite dall'AdSP in relazione all'entità dell'investimento, è ridotta fino alla metà della misura normale, con le modalità di cui all'articolo 61 del presente Regolamento;
 - b) ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma 1, della Legge 5 maggio 1989, n. 160, le misure dei canoni possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione, con le modalità di cui ai successivi articoli;
 - c) ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma 1, della Legge 5 maggio 1989, n. 160, le misure dei canoni possono essere ridotte fino alla metà nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, Cod. Nav.;
 - d) ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma 1, della Legge 5 maggio 1989, n. 160, la misura del canone relativo alle aree ed agli



- specchi d'acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli;
- e) ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma 1, della Legge 5 maggio 1989, n. 160, i canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 Cod. Nav. e all'art. 37 Reg. Cod. Nav. sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale. Per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale;
 - f) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), punto 2 del D.legge 5 ottobre 1993, n. 400, nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali, è prevista la riduzione dei canoni nella misura del 50%;
 - g) ai sensi dell'articolo 3 del D.legge 5 ottobre 1993 n. 400, comma 1, lett. f), così sostituito dal comma 251 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prevista la riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento;
 - h) ai sensi dell'articolo 10, comma 3, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è calcolato nella misura del 25 per cento del canone normale;
 - i) riduzioni per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per l'attività del concessionario, di cui all'articolo 59 del presente Regolamento;
 - j) riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità di sistema Portuale, dallo Stato e da altri Enti Pubblici di cui al successivo articolo 60 del presente Regolamento;
 - k) riduzione del canone in conseguenza di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari di cui al successivo articolo 61 del presente Regolamento.
2. Il concessionario dovrà presentare istanza in bollo prodotta attraverso l'utilizzo dello SUAMS, corredata dalla documentazione di supporto dalla quale si evinca il ricorrere delle fattispecie disciplinate dalla normativa precitata.
 3. In caso di richiesta di applicazione del canone ricognitorio, di cui alle precedenti lettere e) e h), il concessionario dovrà annualmente presentare la dichiarazione di cui all'ALLEGATO N. 26.
 4. La percentuale di riduzione del canone ed il numero delle annualità per le quali si applica la riduzione, per le fattispecie subb. a) e b), sono determinati secondo le disposizioni previste dalle circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 116, Serie I, prot. n. DEM2A-0414 del 26/02/2001 e dell'Agenzia del Demanio n. 1/2001/CST del 04/10/2001.
 5. Sulle domande di riduzione del canone sarà implementato l'iter istruttorio di rito mediante:
 - a) acquisizione delle valutazioni/pareri da parte delle Direzioni dell'AdSP, ai sensi del presente Regolamento, nonché di pareri esterni, se necessario;
 - b) acquisizione del parere/delibera del Comitato di gestione ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 8, comma 3, lett. m), n) e 9, comma 5, lett. f) e g) della legge 84/94.
 6. Le riduzioni saranno applicate sull'importo complessivo determinato quale corrispettivo per la concessione nella sua interezza e non alle sole parti eventualmente interessate da interventi o eventi.

Articolo 58 - Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone



1. Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali ovvero di strutture di difficile rimozione, è previsto che durante la concessione si sviluppi la progettazione, la realizzazione delle opere progettate e la gestione dell'attività all'interno delle medesime.
2. In tal caso, tenuto conto che il canone deve essere sempre rapportato all'effettiva utilizzabilità del bene demaniale per le funzioni previste, il periodo concessorio, ai soli fini della determinazione del canone, viene suddiviso in due fasi:
 - fase di cantiere;
 - fase di esercizio dell'attività.
3. La fase di "cantiere" comprende la progettazione, le procedure di affidamento e la realizzazione delle opere fino al collaudo delle medesime, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente per l'esecuzione di opere pubbliche e può comprendere:
 - a) la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti, ove necessario e, infine, l'acquisizione delle relative autorizzazioni;
 - b) la realizzazione (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.) delle opere, fino al collaudo attestante l'agibilità delle medesime ai fini della destinazione funzionale delle opere progettate.
4. La durata di cui alla precedente lettera a) verrà concordata tra l'Autorità ed il richiedente in base alle specifiche progettuali ed autorizzative.
5. La durata di cui alla precedente lettera b) dovrà essere collegata al cronoprogramma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.
6. Qualora in sede di rilascio della concessione non si sia provveduto preventivamente all'individuazione di tali tempistiche ovvero il richiedente non abbia provveduto alla presentazione del cronoprogramma dei lavori, la fase di cantiere viene complessivamente individuata dall'Autorità e non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 3 anni, periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena verrà prodotto il cronoprogramma, fermo restando il periodo massimo di 3 anni già stabilito.
7. Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica semestrale, in contraddittorio con il concessionario, da parte dell'Autorità, anche sulla base della documentazione che il concessionario medesimo dovrà produrre periodicamente.
8. Il rispetto del cronoprogramma potrà essere garantito attraverso la previsione di penali da applicare in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dal concessionario, nella misura che verrà stabilita nell'atto concessorio.
9. Il cronoprogramma potrà essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore, debitamente motivate e documentate in tempo utile dal concessionario che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste ovvero a causa del differimento delle consegne delle aree dovuto a motivi imputabili all'Autorità.
10. In considerazione del fatto che durante tale fase sui beni demaniali concessi non possono essere svolte attività di tipo imprenditoriale e/o attività lucrative in genere e che le superfici concesse sono aree scoperte e/o specchi acquei liberi sui quali devono essere realizzate le opere ed allestite le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della concessione, a tutte le superfici concesse si applicano le misure unitarie base di canone previste per le aree scoperte e per gli specchi acquei liberi, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e/o dalla prima consegna delle aree sempreché non sopravvenga prima di tale periodo utilizzazione lucrativa della concessione, stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone a regime previsto per la fase di esercizio.
11. La fase di "esercizio dell'attività" comprende il periodo intercorrente tra il collaudo delle opere ed il termine di scadenza della concessione in cui è previsto che il concessionario eserciti l'attività oggetto della concessione.



12. Il canone annuo per la fase di esercizio dell'attività viene determinato tenendo conto sia delle superfici coperte da opere di difficile rimozione che, se previste, delle cubature.
13. Durante tale fase il concessionario dovrà altresì provvedere, a proprie cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni concessi e di quelli dal medesimo realizzati, la cui esecuzione dovrà essere garantita mediante la stipula di apposita cauzione con le modalità di cui all'articolo 67 del presente Regolamento.
14. Il canone per tale periodo concessorio è determinato in base alle misure previste per gli impianti ed opere realizzati e per la corrispondente tipologia di attività.
15. Ai fini dell'applicazione del canone differenziato per le due suindicate fasi, il concessionario dovrà:
 - a) presentare un'autocertificazione, nelle forme di legge, che attesti la mancanza di qualunque attività lucrativa e/ o commerciale, diretta o indiretta, nella fase di cantiere e trasmettere relazione con cadenza semestrale ai fini della verifica del rispetto del cronoprogramma;
 - b) produrre, a propria cura e carico, al termine dei lavori e prima di esercitare l'attività, tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro, tra cui:
 - collaudo tecnico/statico delle opere;
 - certificazione di agibilità delle opere realizzate ai fini della destinazione funzionale e dell'utilizzo delle stesse;
 - valore complessivo dell'opera realizzata, anche ai fini della determinazione del valore del bene da assicurare.

Articolo 59 - Riduzioni per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione ovvero di strutture di difficile rimozione funzionali all'utilizzo del demanio marittimo.

1. Qualora il concessionario di beni demaniali marittimi sia autorizzato e si accoli l'onere per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, così come definite dall'art. 5) c. 9 della legge 84/94, ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per le attività ivi previste e funzionali all'utilizzo del demanio marittimo in conformità con gli strumenti programmatori adottati e, pertanto, suscettibili di acquisizione in proprietà dello Stato al termine della concessione, il canone, limitatamente alle zone interessate delle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.
2. Le suddette riduzioni si applicano in caso di realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e/o opere complesse di pubblico interesse di rilevante valore economico, con esclusione degli affidamenti di concessioni attraverso bandi di gara o project financing, qualora tale riduzione non sia prevista negli stessi.
3. Resta fermo che il concessionario deve applicare, per la realizzazione delle opere, la normativa prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori pubblici.
4. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la misura complessiva del canone riferito sempre alle sole zone interessate dalla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione e di quelle di difficile rimozione è ridotta del 50%.
5. La riduzione annua non potrà comunque essere superiore, in valore assoluto, al 5% dell'investimento realizzato dal concessionario.
6. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare annuo del canone base.
7. Le riduzioni avranno termine al momento del raggiungimento del 50% dell'investimento ritenuto ammissibile dall'AdSP ovvero alla scadenza naturale dell'atto di concessione.
8. Comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al canone minimo.
9. In caso di revoca e/o decadenza e/o di cessazione della concessione per altre legittime



ragioni, le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario.

10. Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/UE e previa valutazione della pertinente documentazione.
11. Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione di tali beni che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.
12. A tal fine, il progetto relativo all'esecuzione di opere realizzate dal concessionario dovrà contenere un piano delle manutenzioni programmate per l'esecuzione del quale non sarà assentita alcuna riduzione della misura del canone.
13. Resta ferma la possibilità di stipulare accordi sostitutivi per interventi di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo delle attività portuali e del perseguimento del pubblico interesse o, comunque, della tutela del bene demaniale.
14. Qualora, alla scadenza della concessione, il concessionario presenti istanza di rinnovo ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti aggiudicatario, avrà diritto al rimborso, da parte del nuovo concessionario, dell'eventuale valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili, la cui realizzazione ed il relativo piano di ammortamento siano stati espressamente approvati e autorizzati. L'importo degli investimenti effettuati dal concessionario non costituisce, né alla cessazione né durante la validità della concessione, credito del medesimo nei confronti della AdSP. Pertanto, il rimborso del valore non ammortizzato potrà essere richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (venendo, a tal fine, espressamente indicato dall'AdSP nella relativa procedura ad evidenza pubblica), mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora lo stesso non presenti istanza di rinnovo o qualora la futura concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per decisione dell'AdSP.

Articolo 60 - Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'AdSP, dallo Stato e da altri Enti pubblici

1. Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari tali da arrecare al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri Enti pubblici per fini di pubblico interesse (lavori, aree di cantiere, ecc.) tali da comportare una limitazione e/o una minor utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 42, 44 e 45 Cod. Nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi.
2. La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare annuo del canone base.
Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone, tramite lo SUAMS, nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione.
3. La domanda è sottoposta a valutazione, al fine di stabilire la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.
4. Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:
 - perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti corredata



- di documentazione fotografica;
 - progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
 - computo metrico estimativo dei lavori.
 - determinazione del "costo a nuovo" dei beni oggetto degli eventi dannosi di eccezionale gravità.
5. La domanda è sottoposta a valutazione, al fine di stabilire la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.
 6. Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario e in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione.

Articolo 61 - Riduzione del canone in conseguenza di interventi di manutenzione straordinaria e/o di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari

1. Il concessionario deve provvedere, per l'intera durata della concessione, alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità, indispensabili per l'agibilità e la sicurezza di utilizzo del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio.
2. La domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di contestuale riduzione del canone dovrà essere presentata, in ossequio alle disposizioni della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. DEM2A-0414 in data 26.02.2001, tramite lo SUAMS, corredata della documentazione di cui all'ALLEGATO N. 27, fermo restando quanto segue.
3. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3 lettera b), le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
4. L'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, se preventivamente autorizzati e validati dall'AdSP relativamente ai profili infrastrutturali e finanziari, comporterà la riduzione del canone annuo nella misura massima del 50%.
5. Saranno ammesse a scomputo dal canone le spese fino al recupero del 100% dell'investimento qualora siano inerenti a lavori finalizzati al recupero di immobili non utilizzabili per qualsivoglia scopo; negli altri casi, le spese ammesse andranno a scomputo del canone fino al recupero del 50% dell'investimento.
6. Restano a carico del concessionario gli interventi di straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui sono stati consegnati, nonché quelli - se autorizzati ex articolo 24 Reg. Cod. Nav. - che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore, senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.
7. Nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al concessionario per gli investimenti effettuati in caso di cessazione della concessione dovuta a scadenza, revoca, decadenza o rinuncia alla concessione.
8. Qualora, alla scadenza della concessione, il concessionario presenti istanza di rinnovo ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti aggiudicatario, avrà diritto al rimborso, da parte del nuovo concessionario, dell'eventuale valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili, la cui realizzazione ed il relativo piano di ammortamento siano stati espressamente approvati e autorizzati. L'importo degli investimenti effettuati dal concessionario non costituisce, né alla cessazione né durante la



- validità della concessione, credito del medesimo nei confronti della AdSP. Pertanto, il rimborso del valore non ammortizzato potrà essere richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (venendo, a tal fine, espressamente indicato dall'AdSP nella relativa procedura ad evidenza pubblica), mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora lo stesso non presenti istanza di rinnovo o qualora la futura concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per decisione dell'AdSP.
9. La riduzione del canone troverà applicazione a valere dal successivo esercizio a quello in cui è stato effettuato l'intervento e cesserà al raggiungimento delle quote ammesse, restando inteso le migliorie rimarranno acquisite al demanio.
 10. Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/UE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata.
 11. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone, non sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli posti in essere dal concessionario esclusivamente per poter svolgere la propria attività (adeguamento del bene demaniale alle particolari necessità dell'attività svolta) in quanto di specifico interesse dell'utilizzatore senza che comportino oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.
 12. Il concessionario, al fine della riduzione del canone, deve applicare la normativa prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori pubblici per quanto concerne la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo.
 13. L'Autorità si riserva di valutare la congruità dei prezzi praticati.
 14. In ogni caso, la riduzione del canone, da sola o in concorrenza con altre agevolazioni, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.
 15. Per quanto concerne interventi da effettuare sulle pertinenze per le quali, negli strumenti pianificatori dell'Ente, è prevista la demolizione o comunque per quelle che non risultano più conformi alle previsioni degli stessi, il richiedente potrà essere autorizzato ad eseguire solamente gli interventi indispensabili e strettamente necessari per l'utilizzo in sicurezza della pertinenza e l'investimento sarà recuperabile nella misura consentita dal periodo concessorio residuo. In ogni caso, l'assentimento in concessione di detti beni sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità in considerazione delle previsioni dei propri strumenti pianificatori e programmatori.
 16. L'Autorità, in fase istruttoria, provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare la situazione esistente prima dell'intervento.
 17. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'Autorità rilascerà la relativa autorizzazione, dettando contestualmente eventuali obblighi e/o condizioni.
 18. Il concessionario autorizzato dovrà provvedere a comunicare la data di inizio lavori nonché gli stati di avanzamento dell'intervento.
 19. Durante ed al termine dei lavori, verranno eseguiti sopralluoghi per verificare l'esecuzione degli stessi.
 20. Al termine dei lavori, il concessionario dovrà produrre un verbale di collaudo o di regolare esecuzione sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione nonché copia delle fatture quietanzate, che dovranno riportare nel dettaglio i lavori e/o le forniture eseguiti ed ammessi ai fini della riduzione del canone.
 21. L'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può provvedere ad eseguire direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze demaniali marittime prima dell'assentimento in concessione delle stesse.
 22. La medesima procedura indicata per gli interventi di manutenzione straordinaria può essere applicata agli interventi migliorativi sotto il profilo dell'efficientamento energetico, statico e funzionale, qualora gli stessi determinino una utilità ai fini demaniali marittimi in relazione alle previsioni degli strumenti programmatori e pianificatori dell'Autorità.



23. Restano esclusi gli interventi migliorativi concernenti beni demaniali non conformi agli strumenti programmatori e pianificatori o, comunque, la cui utilità sia limitata esclusivamente all'attività svolta dal concessionario.

Articolo 62 - Riduzione del canone in conseguenza di investimenti per certificazione ambientale effettuati da parte dei concessionari

1. Allo scopo di favorire la diffusione più ampia della cultura ambientale, i concessionari che otterranno la Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS, o altra riconosciuta almeno di pari valore, saranno ammessi a richiedere che i costi sostenuti per ottenere la suddetta certificazione siano inseriti tra gli investimenti che danno diritto allo scomputo del canone concessorio.
2. Il beneficio sarà accordato a condizione che per il loro conseguimento non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti, Regioni, Stato, Unione europea e previa autorizzazione espressa dell'iniziativa dall'Autorità.
3. La riduzione del canone ove ammessa, ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio.
4. In ogni caso la riduzione dell'ammontare del canone, che potrà determinarsi per le ragioni di cui al primo comma del presente articolo, non potrà essere superiore al 20% del canone base.
5. Tale percentuale massima di riduzione potrà essere ammessa anche in concorso con altri investimenti che danno un uguale diritto a riduzione, fermo restando che il suddetto concorso non potrà comportare il superamento dell'ammontare della riduzione massima (50%) del canone.
6. Qualora il concessionario fruisca già della riduzione massima consentita (50%) in virtù di altri investimenti operati precedentemente e/o in concomitanza a quelli di cui al presente articolo, la riduzione del 20% del canone potrà essere applicata sul canone base dovuto a partire dall'esercizio successivo a quello in cui la riduzione del 50% si è esaurita. Ciò sempre che sussistano periodi di durata residua della concessione. In deroga a quanto indicato per gli altri investimenti che danno diritto a riduzioni di canone, l'eventuale permanere di quote di concessione non potrà, per ciò solo, determinare un prolungamento della durata della concessione stessa (salvo i casi di rinnovo).

Articolo 63 - Riscontro agli investimenti

1. Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di qualunque genere, il concessionario dovrà presentare la necessaria e idonea documentazione tecnica e amministrativa. In particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione.
2. Dovrà inoltre essere presentata un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ UE.
3. L'Autorità provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione dei lavori, sia in fase di consuntivo.
4. In relazione agli abbattimenti riconosciuti in accordi sostitutivi in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente ridotto, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva.

Articolo 64 - Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria

manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità

1. Nel caso in cui vengano eseguiti da parte dell'Autorità interventi di straordinaria manutenzione e/o interventi migliorativi che incidono sull'utilizzo delle aree o dei beni in concessione per le finalità previste nella stessa, l'ammontare del canone sarà rivisto per tenere conto dell'aumentato valore dell'area o dei beni concessi.
2. In particolare, sarà applicata al canone una maggiorazione, su base annua, pari al 4% del valore dell'investimento per 25 anni, salva diversa facoltà dell'Autorità.
3. In caso di rinnovo della concessione e/o di variazione soggettiva del concessionario durante tale periodo (25 anni), il vincolo permarrà comunque, per il periodo residuo, a carico del concessionario stesso o del nuovo concessionario.
4. Qualunque sia l'entità dell'investimento effettuato dall'Autorità, il canone complessivo derivante dalla maggiorazione del 4% non potrà superare il 200% del canone.

CAPO II - VERSAMENTO DEI CANONI

Articolo 65 - Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento

1. All'inizio dell'anno, dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento ISTAT previsto dall'art. 04 della Legge 494/93, l'Autorità provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza.
2. Qualora la comunicazione dell'aggiornamento ISTAT non dovesse pervenire entro il 31 marzo, l'Autorità procederà comunque alla richiesta di pagamento di importo uguale a quello dell'anno precedente, da intendere come liquidazione provvisoria e salvo conguaglio da richiedere non appena sarà stato possibile determinare il canone definitivo.
3. Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, tramite le modalità ivi indicate.
4. Nella richiesta di cui al comma 1 è indicato: il concessionario, l'oggetto, l'ammontare del canone demaniale, il periodo di validità, il giorno di decorrenza/scadenza, la normativa di riferimento per la determinazione del canone dovuto e la modalità di pagamento dello stesso.
5. Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento del canone, l'Autorità, entro 30 giorni dalla scadenza, provvede ad inoltrare al concessionario una intimazione di pagamento ex art. 1219 Cod. Civ., notificata per conoscenza anche al fidejussore, al fine di adempiere entro i successivi 10 giorni. Decorsi i termini della suindicata intimazione senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, l'Autorità procederà ad incamerare la cauzione, invitandolo contestualmente al reintegro della stessa.
6. Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi R.D. 14.04.1910, n. 639, a notificare l'ingiunzione a provvedere, entro 30 giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.
7. A scadenza del termine indicato nell'ingiunzione senza che sia stato adempiuto al pagamento, l'Autorità procederà all'iscrizione a ruolo del credito.
8. In caso di mancato reintegro, nei termini fissati, del deposito cauzionale, l'Autorità procederà ad avviare il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 47 lett f) del Cod. Nav.
9. Il predetto provvedimento di decadenza, ex art. 47 lett. f) Cod. Nav., trattandosi di strumento sanzionatorio attivabile in caso di inadempimento derivante dagli obblighi della concessione, sul quale non incidono i presupposti legittimanti l'ordinaria procedura di revoca dei provvedimenti amministrativi, non rientra nella previsione di cui all'art. 21 quinquies della legge 241/90. Pertanto, il versamento dei canoni pregressi avvenuto dopo tale provvedimento di decadenza non incide sulla validità del provvedimento stesso.



Articolo 66 - Rateizzazioni e dilazioni

1. Chiunque intenda fruire della dilazione (proroga di pagamento in un'unica soluzione) o della rateizzazione (pagamento a rate) del canone deve presentare, tramite lo SUAMS, entro la data di scadenza della relativa richiesta di pagamento, apposita istanza in bollo contenente dettagliate motivazioni poste a base della stessa. L'Autorità si riserva di chiedere documentazione giustificativa delle motivazioni addotte.
2. In caso di presentazione dell'istanza di dilazione/rateizzazione oltre la data di scadenza della predetta richiesta di pagamento, l'Autorità si riserva la facoltà di accoglimento della stessa, se sufficientemente motivata in merito ai motivi del ritardo della presentazione della richiesta, fermo restando che, dalla data di scadenza del termine di pagamento e sino alla data di presentazione dell'istanza, sarà dovuta la penalità di mora per il ritardato pagamento.
3. Non sono ammesse rateizzazioni o dilazioni della prima annualità del canone.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato o rateizzato, si applicano gli interessi nella misura stabilita con apposito provvedimento dell'Autorità.
5. La dilazione potrà posticipare il pagamento fino ad un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza della fattura.
6. In caso di rateizzazione, il piano di rientro potrà essere costituito da rate costanti bimestrali, fino ad un numero massimo di 5; in ogni caso, il debito dovrà essere estinto entro la scadenza dell'annualità rateizzata.
7. In caso di estinzione anticipata del debito, gli interessi saranno ricalcolati fino alla data di avvenuto pagamento.
8. Il mancato pagamento del debito entro la data prevista nella dilazione, ovvero il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà, salvo ulteriori provvedimenti, la decadenza dal beneficio e l'escussione della fideiussione per l'intero importo dovuto, al netto di eventuali somme già versate.
9. Qualora il garante non versi l'importo dovuto nei termini previsti, si procederà, ai sensi dell'art. 1219 Cod. Civ. e del R.D. n. 639/1910, con le modalità di cui di cui al precedente articolo, compresa, in caso di mancato adempimento, l'iscrizione a ruolo del credito.
10. Potranno formare oggetto di dilazione/rateizzazione unicamente importi pari o superiori al canone minimo e i canoni per concessioni di durata superiore all'anno.
11. Non saranno concesse ulteriori rateizzazioni di singole rate o di importi già dilazionati.

CAPO III - CAUZIONE, GARANZIE DEGLI INVESTIMENTI E DEL RAGGIUNGIMENTO DEI VOLUMI DI TRAFFICO, POLIZZA ASSICURATIVA DELLE PERTINENZE E DELLE NUOVE OPERE, POLIZZA PER RESPONSABILITÀ CIVILE

Articolo 67 - Cauzione

1. La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, compreso il pagamento del canone, deve essere prestata dal concessionario con versamento in numerario o, in alternativa, a mezzo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa ovvero rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo Unico tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, da costituirsi con le modalità indicate nell'ALLEGATO N. 28 e dei chiarimenti in materia di rilascio di garanzie della stessa Banca d'Italia, di cui all'ALLEGATO N. 29.
2. In caso di presentazione di moduli di assicurazione prestampati, il concessionario potrà utilizzare il modello allegato al presente Regolamento quale APPENDICE a testo libero, con la precisazione "le seguenti clausole annullano e sostituiscono le contrastanti condizioni generali di assicurazione".
3. I titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, associati a



Sindacati di categoria autorizzati dal Ministero dei Trasporti (S.I.B., F.I.B.A., FEDICOD, ecc.), potranno presentare, in luogo della cauzione come sopra indicato, documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, per ciascuno degli anni di validità del titolo concessorio, al Sindacato.

4. La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. copre, tra gli inadempimenti contrattuali, anche il mancato rispetto del Piano delle manutenzioni e il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità per la demolizione e la conduzione a discarica dei materiali che risultassero a seguito della rimessa in pristino stato dei beni demaniali concessi.
5. L'importo della cauzione è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione, alle opere da realizzare e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza dalla concessione.
6. L'importo minimo della cauzione è pari a due annualità del canone, maggiorato del 20%, e, in ogni caso, non può essere inferiore a 10.000 euro.
7. L'importo della cauzione è suscettibile di richiesta di aumento da parte dell'AdSP. Il concessionario è, pertanto, obbligato a integrare la cauzione, qualora ritenuto necessario dall'Autorità, che, nel corso della validità del titolo concessorio, per garanzia dei canoni e degli altri obblighi discendenti dal rapporto concessorio. Detti depositi suppletivi dovranno essere prestati secondo quanto previsto per il deposito originario.
8. La predetta garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio.
9. L'Autorità ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, detta cauzione senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
10. Il concessionario è responsabile per le maggiori somme dovute oltre quelle afferenti alla suddetta garanzia.
11. In caso di escussione della fideiussione o incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura adeguata entro 20 giorni dalla richiesta avanzata in tal senso dall'Autorità.
12. La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.
13. La cauzione sarà valida fino alla dichiarazione di svincolo della AdSP, che liberi l'istituto bancario, la compagnia assicuratrice o l'istituto finanziario, da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
14. Il mancato o tardivo pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Autorità ai fini della validità della polizza assicurativa.

Articolo 68 - Garanzie di tipo fidejussorio ex art. 18 c. 3 lett. g) punto 1) Legge 84/94

1. Ai sensi dell'art. 18, c. 3, lett. g), punto 1 legge 84/94, il terminalista deve costituire garanzie di tipo fidejussorio concernenti la realizzazione degli investimenti ed il raggiungimento dei volumi di traffico previsti nel Programma di attività.
 2. A garanzia della realizzazione degli investimenti, il terminalista deve costituire una cauzione di importo pari al 10% dell'importo degli investimenti programmati nel PEF. La predetta garanzia, sulla quale l'Autorità potrà rivalersi in caso mancato pagamento delle penali previste per la mancata o incompleta effettuazione degli investimenti, dovrà avere validità fino al completamento degli investimenti.
 3. A garanzia del raggiungimento dei volumi di traffico, il terminalista deve costituire una garanzia fidejussoria sul programma operativo proposto a garanzia dei traffici marittimi di sbarco/imbarco svolti nel proprio terminale, calcolata in base ai seguenti elementi:

a) movimentazione in teu	1,75 €/teu
b) movimentazione in tonn.	0,20 €/tonn.
c) movimentazione in semirimorchi	3,50 €/semirimorchio
- La predetta garanzia, sulla quale l'Autorità potrà rivalersi in caso di mancato pagamento delle



penali previste per il mancato raggiungimento dei volumi di traffico, dovrà avere validità fino alla scadenza della concessione.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DM 202/2022, sono previste penali mirate a garantire la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del porto proposte dal concessionario nel programma di attività.
5. Le penali dovute ai sensi dei precedenti articoli si calcolano sul canone dovuto nell'anno di competenza.
6. Le penali saranno richieste con separati atti di accertamento e dovranno essere versate dal Concessionario nel termine previsto nell'Atto stesso; in mancanza, l'AdSP potrà rivalersi sulla garanzia prestata, ed a questo il Concessionario dovrà dare esplicito assenso nell'Atto di concessione.
7. Le penali saranno applicate a valere sul canone dell'anno cui si riferisce la mancata realizzazione dei programmi, e saranno dovute dal concessionario con la decorrenza e la durata previste nell'atto di concessione stesso.
8. Le penali potranno non essere applicate, a insindacabile giudizio dell'Autorità, qualora la mancata o incompleta realizzazione delle dichiarazioni rese dal Concessionario sia dovuta a comprovate cause di forza maggiore non ascrivibili in alcun modo al Concessionario stesso.
9. Le penali non saranno, inoltre, applicate in caso di uno scostamento pari o inferiore al 20% degli investimenti e/o dei traffici previsti.
10. Le penali verranno determinate, se dovute, a consuntivo dell'anno in cui investimenti e traffici avrebbero dovuto essere realizzati instaurando un contraddittorio con il concessionario.
11. Le penali di cui ai precedenti punti sono cumulabili.
12. Le penali sono fissate nella misura del 10% del valore dello scostamento registrato tra investimenti e volumi previsti e quelli effettivamente realizzati nell'anno di riferimento.

Qualora dovesse verificarsi uno scostamento dalle previsioni di investimenti e traffici superiore al 50% e/o della reiterata applicazione delle penali per 3 anni consecutivi senza giustificato motivo, l'AdSP potrà avviare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett a) e f) Cod. Nav.

Articolo 69 - Assicurazione delle pertinenze e impianti

1. Il concessionario dovrà assicurare, mediante polizza CAR (Contractor's All Risks), le pertinenze demaniali e le nuove opere che verranno realizzate presso primaria Compagnia di assicurazione con vincoli a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa dell'Autorità, per il valore a nuovo del bene demaniale concesso, contro i danni per qualunque rischio in relazione alla tipologia e oggetto della concessione quali, a titolo esemplificativo: incendio, rischio locativo, fulmine, scoppio, compreso ricorso terzi, con le modalità di cui all'ALLEGATO N. 30.
2. La polizza copre l'assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono tutto ciò che è assicurato e posto nel luogo indicato in polizza durante il periodo di assicurazione, anche in conseguenza dei lavori effettuati dal concessionario.
3. La polizza assicurativa resta valida sino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità.
4. Il mancato o tardivo pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Autorità ai fini della validità della polizza assicurativa.
5. L'Autorità ha facoltà di pagare i premi insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell'assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza.
6. Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo previo consenso dell'Autorità.
7. Il vincolo della suddetta polizza a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa dell'Autorità non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti delle rate di premio alla Compagnia assicuratrice.



8. Nel caso di totale distruzione o danneggiamento parziale delle opere, l'indennizzo pagato dall'assicuratore spetta all'Autorità e la concessione, qualora sia reso impossibile il godimento, si intenderà risolta.
9. In ogni caso, a prescindere dall'operatività della copertura assicurativa stipulata, il concessionario è obbligato a rifondere all'Autorità gli eventuali danni che potrebbero essere causati ai beni demaniali oggetto della concessione.

Articolo 70 - Assicurazione per responsabilità civile

1. Ai sensi dell'art. 23 Reg. Cod. Nav., il concessionario, prima dell'avvio dell'attività, deve stipulare polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità verso l'Autorità e dagli obblighi assunti verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose ed assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Autorità da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
2. Tale polizza dovrà avere validità per tutto il periodo della concessione e con il massimale di almeno 5 milioni di euro per ogni sinistro e per persona, qualunque sia il numero delle persone decedute e che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, con estensione ai danni da inquinamento accidentale con un massimale non inferiore ad 1 milione e 500.000 euro per sinistro/anno.
3. In caso di concessione ex art. 18 della legge 84/94, la predetta copertura assicurativa si somma a quella che garantisce persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, prevista dal D.M. 585/1995 ai fini del rilascio della Licenza d'impresa, ex art. 16 della legge 84/94.



TITOLO V - DURATA, CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Articolo 71 - Durata della concessione

1. Ai sensi dell'articolo 8 del Reg. Cod. Nav., le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non comportino impianti di difficile rimozione sono rilasciate con licenza. Le altre sono regolate con atto formale di cui all'articolo 9 del Reg. Cod. nav.
2. Con riferimento alle concessioni ex art. 18 legge 84/94 richieste per un periodo superiore ad anni 40, l'AdSP richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un parere preventivo circa la coerenza della istanza con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.
3. La durata della concessione è commisurata agli investimenti previsti dal PEF predisposto dal concessionario con le modalità di cui all'ALLEGATO N. 31.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, legge 84/94, le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 Cod. Nav. e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi dichiarati strategici, ai sensi della legge 239/2004, hanno durata almeno decennale.
5. Le concessioni rilasciate alle società di servizi di interesse generale e dei servizi tecnico-nautici per l'uso di beni demaniali funzionali allo svolgimento dell'attività in ambito portuale avranno durata pari a quella della concessione del relativo servizio.

Articolo 72 - Cessazione della concessione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 del presente Regolamento per il caso del rinnovo delle concessioni in scadenza, ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione di mora.
2. Qualora, il concessionario non intenda richiedere il rinnovo, dovrà darne comunicazione all'Autorità un anno prima dalla scadenza del titolo.
3. La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del termine naturale previsto per la sua validità, da:
 - rinuncia espressa del concessionario;
 - decadenza dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 47 Cod. Nav. e ai sensi dell'articolo 18, comma 11, della legge 84/94 (mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), della stessa disposizione;
 - revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 42 Cod. Nav..

Articolo 73 - Devoluzione o demolizione delle opere

1. Ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav., alla scadenza della concessione ed, inoltre, nei casi di rinuncia della Concessione o in cui l'Autorità dichiara decaduto il concessionario, le opere e/o le nuove opere erette, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse, in buono stato di manutenzione, resteranno in assoluta proprietà del Demanio, senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, salvo quanto previsto specificamente dall'art. 42 Cod. Nav.
2. Nel caso in cui l'Autorità riscontri difetti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei beni dati in Concessione compresi quelli realizzati dal Concessionario, quest'ultimo resta, in ogni caso, obbligato, a propria cura e spese, a rimettere tali beni/opere in pristino stato, previa diffida con fissazione di un congruo termine ed indicando dettagliatamente i lavori da eseguire.
3. In caso di inadempienza, l'Autorità potrà escutere la cauzione senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il Concessionario presta fin d'ora il suo

incondizionato assenso per sé e i suoi aventi causa.

4. La procedura di acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate su zona demaniale ex art.49 Cod. Nav. è regolata dalla Circolare prot. 2012/26857/DQAO-CO-BD dell'Agenzia del Demanio.
5. Resta ferma la facoltà da parte dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, sentite le Amministrazioni competenti, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del Concessionario.
6. Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della Concessione che in caso di rinuncia, revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità provvederà d'ufficio in danno del Concessionario ed anche in sua assenza, imponendo il rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integre le responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni.
7. È parimenti facoltà dell'AdSP stabilire che, alla scadenza, le opere di difficile rimozione, qualora le stesse non risultino di interesse ai fini dell'acquisizione al demanio marittimo, possano comunque non essere demolite qualora venga acquisito il formale impegno del nuovo concessionario, assistito da idonea cauzione, a procedere alla demolizione delle stesse alla scadenza del nuovo titolo.

Articolo 74 - Avvicendamento di concessionari demaniali ex art. 18 legge 84/94

1. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'autorità concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
2. La demolizione delle opere di cui al comma 1 è disposta in presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio da parte dell'autorità concedente dell'autorizzazione alla loro realizzazione, che rendono l'uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle medesime opere e non più rispondente all'interesse pubblico.
3. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.
4. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 75- Rinuncia alla concessione

1. La domanda di rinuncia alla concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del **Modello D8** compilato in tutte le sue parti, trasmessa attraverso il SUA e corredata con la documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 32.
2. Nella documentazione a corredo del Modello di cui al comma 1, il concessionario si impegna a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso - laddove l'Autorità non ritenga di voler acquisire le opere realizzate al demanio marittimo.
3. In caso di rinuncia alla concessione per motivate ragioni accolte dall'Autorità, il concessionario resterà obbligato a corrispondere all'Autorità il canone per l'intera annualità in cui si svolgerà lo sgombero e il ripristino delle zone occupate, qualora l'Autorità non ritenga di voler acquisire le opere realizzate, anche nel caso in cui lo sgombero e il ripristino si concludano prima dello scadere dell'annualità medesima.
4. Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario e anche in sua assenza.
5. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese. Alternativamente, l'AdSP potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione, che l'AdSP andrà a eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso.
6. In caso di rinuncia, il concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.
7. In caso di inadempimenti del concessionario, l'Autorità avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata dal Concessionario proporzionalmente agli inadempimenti adeguatamente contestati.
8. La rinuncia deve essere adeguatamente motivata. L'AdSP si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione e/o informazioni integrative per ogni valutazione di competenza in merito alle motivazioni della rinuncia. Nel caso in cui l'Autorità non ritenga adeguatamente motivate le ragioni della rinuncia, questa avrà il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione prestata dal concessionario per un importo pari ad una annualità di canone.

Articolo 76 - Decadenza dalla concessione

1. L'Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate, tra cui quelle appresso esemplificate:
 - la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi;
 - l'avvenuta occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
 - il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far ritenere decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
 - l'aver adibito le aree e/o i beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell'Autorità;
 - la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori;
 - l'avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto e ottenuto, rispettivamente, l'autorizzazione ex art. 46 ed ex art. 45 bis Cod. Nav.;
 - per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o di regolamenti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa ovvero concordato preventivo senza continuità aziendale, che non garantisca il regolare adempimento degli obblighi della concessione;



- ✓ perdita delle caratteristiche, dei requisiti e garanzie valutati in sede di affidamento;
 - ✓ cessazione e mancata ricostituzione, nei termini richiesti, della cauzione;
 - ✓ violazioni delle disposizioni emanate dall'Autorità nell'ambito delle proprie competenze;
 - ✓ mancato rispetto del piano delle manutenzioni;
- per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obbiettivi indicati nel programma di attività di cui all'articolo 18, comma 8, lettera a), della legge 84/94.
2. L'intendimento di procedere alla decadenza deve essere comunicato nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla legge 241 /90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito.
 3. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, verrà emanato il provvedimento di decadenza opportunamente motivato.
 4. I provvedimenti di decadenza, sentito il Comitato di gestione, saranno notificati al concessionario nelle forme di legge ed avranno effetto dalla data stabilita nei provvedimenti stessi.
 5. In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario resterà obbligato a corrispondere all'Autorità il canone per l'intera annualità in cui si svolgerà lo sgombero e il ripristino delle zone occupate, qualora l'Autorità non ritenga di voler acquisire le opere realizzate, anche nel caso in cui lo sgombero e il ripristino si concludano prima dello scadere dell'annualità medesima.
 6. Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario e anche in sua assenza.
 7. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese. Alternativamente, l'AdSP potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione, che l'AdSP andrà a eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso.
 8. In caso di decadenza, il concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.
 9. In caso di inadempimenti del concessionario, l'Autorità avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata dal Concessionario proporzionalmente agli inadempimenti adeguatamente contestati al concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta e sarà tenuto a risarcire all'Autorità tutti i danni patiti e patienti a seguito di tali gravi inadempimenti, anche tramite escussione dell'intero massimale della garanzia, fatto salvo il maggior danno.

Articolo 77 -Revoca della concessione

1. Ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili, in tutto o in parte, a giudizio discrezionale dell'Autorità. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Autorità.
2. L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicato nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla legge 241/90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito.
3. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, verrà emanato il provvedimento di revoca opportunamente motivato.
4. I provvedimenti di revoca, sentito il Comitato di gestione, saranno notificati al concessionario



nelle forme di legge ed avranno effetto dalla data stabilita nei provvedimenti stessi.

5. In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquisite in proprietà dello Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 Cod. Nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spetteranno al concessionario tante quote parti del costo sostenute per la loro realizzazione, come determinato in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti al termine di scadenza che era stato fissato per la durata della concessione. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
6. Rimane ferma la facoltà dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino stato dei beni concessi.
7. In caso di revoca parziale, si farà luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all'articolo 44, comma 1, Cod. Nav.
8. L'Autorità, qualora venga riscontrato un difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, diffiderà il concessionario a rimettere tali opere in efficienza, fissando il termine e indicando dettagliatamente i lavori da eseguire.
9. In caso di inadempienza l'Autorità potrà agire d'ufficio, con spese a carico del concessionario, escutendo eventualmente la garanzia di cui all'articolo 67 del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.



TITOLO VI - UTILIZZAZIONE DIFFORME DAL TITOLO CONCESSORIO E ABUSIVA OCCUPAZIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI

Articolo 78 - Indennizzi e procedure ingiuntive

1. L'Autorità, nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.
2. L'abuso potrà consistere a titolo esemplificativo, in:
 - occupazione e/o erezione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
 - occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
 - erezione, da parte di concessionari, di manufatti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
 - utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzativo da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
 - effettuazione di qualsivoglia lavoro o costruzione, in atto o terminati, all'interno di aree in concessione, da parte degli stessi concessionari o di terzi, in mancanza delle relative autorizzazioni;
 - realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav.
3. Tutti i casi evidenziati verranno segnalati per i conseguenti adempimenti alle competenti Autorità, prefigurando la violazione degli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.
4. Sussistendo i presupposti di fatto e di diritto, l'Autorità provvederà a comunicare all'interessato, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento rivolto all'emissione di ingiunzione di sgombero di cui all'art. 54 Cod. Nav. (ed eventualmente, del parallelo procedimento per dichiarare la decadenza della concessione), assegnando all'intimato un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito.
5. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Autorità provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero.
6. Tale provvedimento dovrà contenere la motivazione dello stesso e l'intimazione a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine ritenuto congruo per tale adempimento, decorrente dalla notifica del provvedimento medesimo, nonché l'avviso che, non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.
7. L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 494/93, e precisamente:
 - una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione;
 - una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.
8. Quanto precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi.



TITOLO VII – REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 79 - Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ai sensi dell'art. 55 Cod. Nav.

1. Chiunque intenda realizzare nuove opere entro la zona dei 30 metri dal confine demaniale marittimo, così come risultante dal SID, deve preventivamente richiederne l'autorizzazione all'Autorità ai sensi dell'art. 55 Cod. Nav..
2. La domanda dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello D7, trasmessa attraverso il SUA e corredata della documentazione indicata nell'ALLEGATO N. 33.
3. L'AdSP, ai fini dell'istruttoria tesa a verificare che il progetto presentato per la realizzazione di nuove opere non induca limitazioni all'uso del demanio marittimo e non arrechi alcun pregiudizio ai pubblici interessi marittimi, acquisisce i sottoelencati pareri da parte dei relativi soggetti competenti:
 - a) Direzioni dell'AdSP ai sensi del presente Regolamento;
 - b) Autorità Marittima;
 - c) Agenzia del Demanio;
 - d) Agenzia delle Dogane;
 - e) Comitato di gestione ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) e 9, comma 5, lett. f) della legge 84/94.
4. Al fine dell'acquisizione dei pareri di cui alle lettere b), c) e d), si procederà, ai sensi dell'art. 5 comma 5 bis della legge 84/94, alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14 bis della legge 241/90, o, in alternativa, con le modalità di cui all'art. 542 Reg. Cod. Nav. Resta salva la facoltà dell'AdSP di acquisire eventuali pareri di altre Amministrazioni ove ritenuto necessario.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo sarà iscritta nel repertorio degli atti soggetti a registrazione ed al pagamento delle relative imposte di bollo e di registro a carico del richiedente.
6. La mancata pronuncia esplicita da parte dell'Autorità entro il termine indicato negli articoli 55 Cod. Nav. e 22 Reg. Cod. Nav. configura una ipotesi di silenzio – assenso ex art. 20 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e della tabella C allegata al dPR n. 300/92, rispetto alla quale residua in capo all'ente il potere di annullamento ai sensi del medesimo articolo.
7. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5, comma 2 e 22 del Reg. Cod. Nav., l'autorizzazione assumerà la veste di atto di concessione, da rilasciarsi con le forme di cui all'articolo 36 del Cod. Nav. – procedura negoziata e soggetta a pagamento del canone, nei casi in cui la prevista innovazione da eseguire su proprietà privata, entro la fascia di rispetto dei 30 metri dal confine del demanio marittimo, comporti limitazioni all'uso pubblico di tale bene.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 80 - Responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo

1. Il responsabile dei procedimenti relativi alla gestione del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lett. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii., è il Segretario Generale, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale.
2. A questi, ai sensi della legge 241/90, compete anche la responsabilità di ogni atto endoprocedimentale istruttorio, salvo che, con successivi provvedimenti generali o particolari di sua competenza, non ritenga di delegare la responsabilità dell'istruttoria relativa ad una fase o ad un intero procedimento, oppure ancora la responsabilità dell'istruttoria relativa a tutti i procedimenti amministrativi di un certo tipo o di ogni tipo, a Direttori/Dirigenti o Funzionari dipendenti dell'Autorità.
3. Resta ferma la competenza del Presidente dell'Autorità e del Comitato di gestione per l'adozione del provvedimento finale, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 84/94.

Articolo 81 - Rapporti con l'utenza

1. Le Direzioni Demanio territorialmente competenti svolgono attività di informazione e assistenza nei confronti dell'utenza, fornendo le informazioni e la documentazione necessarie a un più proficuo rapporto utente/amministrazione, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa ecc..
2. Per l'apertura al pubblico, le Direzioni di cui al comma 1 osserveranno l'orario che sarà comunicato all'utenza nelle forme più opportune e di più ampia diffusione.

Articolo 82 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono trattati dall'Autorità nel rispetto de Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice privacy), con riferimento al presente Regolamento per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai procedimenti che ne costituiscono oggetto e secondo apposita informativa consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità.

Articolo 83 - Derghe al Regolamento

1. Il Presidente, con proprio provvedimento, acquisito il parere del Comitato di gestione, può derogare a singole disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 84 - Disposizioni transitorie

1. Il Regolamento si applica ai procedimenti e alle istruttorie avviate precedentemente alla data di entrata in vigore se non ancora conclusi, limitatamente alle fasi procedurali ancora da attuarsi, anche nel caso in cui la presentazione della documentazione non sia avvenuta secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento.
2. I criteri per la determinazione dei canoni e le relative misure unitarie stabilite nel presente Regolamento non si applicano alle concessioni in corso di validità e fino alla loro naturale scadenza.
3. Le domande per le quali non siano stati ancora attivati i relativi procedimenti nello SUAMS, potranno essere presentate via PEC all'indirizzo: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.



Articolo 85 - Modifiche

1. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere modificate con delibera del Comitato di gestione.
2. Le modifiche agli allegati citati nel Regolamento possono essere modificate con decreto del Presidente che ne dà comunicazione al Comitato di gestione nella prima riunione successiva.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla sua data di entrata in vigore, salvo quanto disposto dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 202/2022 per quanto concerne, come previsto dall'art. 10 dello stesso decreto, per le concessioni ex art. 18 legge 84/94, le disposizioni relative a "Modifica del contenuto della concessione" (art 6), "Vicende soggettive successive al rilascio della concessione" (art 7), "Avvicendamento di concessionari demaniali" (art. 8) e "Attività di verifica dell'Autorità concedente" (art. 9), che si applicano anche agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del medesimo decreto interministeriale.
4. Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell'estensione delle aree e/ o del numero dei beni, per effetto di procedure di sdemanializzazione ex articolo 35 o di ampliamento del demanio ex articolo 33 Cod. Nav., oppure per intervenute variazioni nella delimitazione della circoscrizione portuale di competenza, determineranno le conseguenti modifiche applicative del Regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

Articolo 86 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav. nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo di portualità di cui alla legge 84/94.

Articolo 87 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'emanazione della Delibera di approvazione da parte del Comitato di gestione; lo stesso viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità e trasmesso alle Autorità Marittime e ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità.



ANNESSO – Principale normativa di riferimento

- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169: Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, successivamente modificato con D.Lgs. n. 232 del 13.12.2017;
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994, recante l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Cagliari;
- Decreto del Ministro dei trasporti e della Navigazione del 21 marzo 2001, come modificato dal Decreto dello stesso Ministro del 3 maggio 2001, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci;
- Decreto del Ministro dei trasporti e della Navigazione del 5 marzo 2008 recante l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci al Porto di Porto Torres;
- D.legge 10.09.2021 n. 121, convertito in legge 09.11.2021, n. 156, con cui è stato incluso, nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il Porto di Arbatax;
- R.D. 14 aprile 1910, n. 639: Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.: Codice Civile;
- legge 5 maggio 1989, n. 160: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime;
- D.M. 19 luglio 1989: Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime;
- D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374: Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/UEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/UEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/UEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/UEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;
- Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 285 del 14 ottobre 1992: Abusivismo sul pubblico demanio marittimo. Provvedimenti in autotutela. Procedure;
- D.legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.: Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
- D.M. 30/03/1994 n. 765 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dal titolo "Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" e relativa Tabella B (contenente l'elenco dei procedimenti di competenza degli uffici marittimi periferici dei trasporti e della navigazione);
- D.M. 15 novembre 1995, n. 595: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime;
- Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 41 del 6 maggio 1996: Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" – D.legge 12 aprile 1996, n. 202 recante "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo "Regolamento ex art. 18 della legge n.84/1994";
- D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione prot. 5173689 del 17.12.1998 – Disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale



- dello Stato (legge finanziaria 2001);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 116 del 26 febbraio 200;
 - Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160;
 - Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 - Disposizioni per la determinazione delle riduzioni delle misure dei canoni per lavori di straordinaria manutenzione e per eventi di eccezionali gravità;
 - Circolare dell'Agenzia del Demanio n. 1/2001/CST del 4 ottobre 2001;
 - Circolare N. 141 Prot. DEM2A-2158 del 30/09/2003 emessa da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto l'articolo 45 bis Cod. Nav.
 - legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 del 25 maggio 2009: Finanziaria 2007. Aspetti applicativi;
 - Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 14/09, 15/09, 16/09 e 17/09 del 05.06.2009: Approvazione modelli SID;
 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA/Porti/9594 del 02.09.2008 recante "Concessione demaniale marittima – Società di capitali, fusione per incorporazione – Società (Srl) concessionaria incorporata da una Spa";
 - Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Certezza dei tempi di conclusione del procedimento";
 - D.M. 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione recante il titolo "Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1462 del 4 febbraio 2010: Monitoraggio dello stato delle concessioni di aree demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di AdSP;
 - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della c.d. Direttiva Bolkestein): Attuazione della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno;
 - Delibera n. 1208 del 22.11.2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
 - Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. S2809/2017 del 24.11.2017;
 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3087 in data 05.02.2018: Concessioni di aree demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di Autorità di Sistema Portuale;
 - Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 57/2018 in data 30.05.2018 di approvazione dell'Atto di regolazione recante il titolo "Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione;
 - Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (art. 5);
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2015 per comunicato e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;
 - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/12/2022 n. 202 "Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine";
 - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/04/2023 n. 110 di adozione delle "Linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202";
 - Delibera Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 89/2024 - Procedimento avviato con delibera n. 170/2022. Revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera n. 57/2018 – Approvazione della integrazione della Misura 2 in relazione allo schema di Piano economico



- finanziario (PEF) sulla cui base devono essere predisposti i PEF che sono tenuti a presentare i partecipanti alle procedure di gara per il rilascio delle concessioni di cui all'art. 18 della legge 84/1994
- Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.